


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 gennaio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1999, n. 2.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1999, n. 23.

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio del tartuffi Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1999, n. 24.

Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica Pag. 6

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 25.

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 26.

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari Konver, Pesca, Obiettivo, 2, Interreg Italia-Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'art. 3 della legge regionale n. 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale n. 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale n. 31/1997 in materia di personale della Regione Pag. 12

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1999, n. 23.

Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati Pag. 16

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 24.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999/2001 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa Pag. 18

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 25.

Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), già modificata dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 27.

Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
Pag. 21

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 28.

Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto del l'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) Pag. 23

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 5.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1997 della Regione Lazio Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 7.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 8.

Modifica dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 «Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione, in occasione del Giubileo 2000» e rettifica del relativo avviso pubblico approvato con deliberazione della giunta regionale 2 marzo 1999, n. 958 Pag. 25

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26.**

Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 «disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee». Modifiche all'art. 15, comma 1 (norme di carattere generale).
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 27.

Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL Pag. 26

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 28.

Dellimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 29.

Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Pag. 31

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 30.

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio Finanziario 1997 Pag. 31

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 7 agosto 1999, n. 22.**

Istituzione dell'albo regionale della Società di Mutuo Soccorso Pag. 31

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1999, n. 23.

Norme per il trasporto pubblico locale Pag. 32

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1999, n. 24.

Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione n. 371 del 29 giugno 1999, recante: «Norme per il trasporto pubblico locale». Riformulazione art. 15 Pag. 38

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1999, n. 25.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1995 Pag. 38

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1999, n. 26.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1996 Pag. 38

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 27.

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione (Legge finanziaria) . Pag. 38

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 28.

Variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 Pag. 39

REGIONE SICILIA**LEGGE 27 aprile 1999, n. 8.**

Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali Pag. 39

LEGGE 27 aprile 1999, n. 9.

Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche . Pag. 40

LEGGE 27 aprile 1999, n. 10.

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria Pag. 41

LEGGE 18 maggio 1999, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2000.
Pag. 61

LEGGE 6 agosto 1999, n. 12.

Interventi in favore dei consorzi di bonifica Pag. 61

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 straord. del 25 agosto 1998)*

(Omissis).

98R0860

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1999, n. 2.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 straord. del 25 agosto 1999)*

(Omissis).

99R0857

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1999, n. 23.

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio, assumendo come obiettivi la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartufigero nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati.

Art. 2.

Misure generali di tutela

1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.
2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui all'art. 3.

Art. 3.

Ambiti di libera raccolta

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema può essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli enti gestori dei parchi.
3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'art. 17, la regolamentazione prevista comma 2 può prevedere priorità per i residenti negli accessi consentiti.

Art. 4.

Delimitazione delle tartufaie

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
2. Come previsto dall'art. 4 della legge n. 752/1985, le tabelle previste dal presente articolo non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 5.

Tartufaie controllate

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale, di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.
2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.

Art. 6.

Miglioramenti

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
 - a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
 - b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
 - c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
 - d) potatura delle piante simbiotiche;
 - e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
 - f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni;
 - g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
 - h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave.
2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.
3. Le operazioni colturali e gli interventi devono essere realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.
4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufoia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufoia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.

6. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura, mediante sopralluogo.

Art. 7.

Tartufoie coltivate

1. Per tartufoia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati *ex novo* con idonee piante tartufigene, poste a dimora secondo adeguati sestri e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufoie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 8.

Riconoscimento delle tartufoie

1. Il riconoscimento delle tartufoie coltivate o controllate è disposto con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo di cui all'art. 6, comma 6.

2. Le modalità relative al riconoscimento delle tartufoie verranno stabilite con apposito regolamento della giunta regionale, da emanarsi con apposita delibera giuntale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufoia.

Art. 9.

Costituzione di consorzi

1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti dall'art. 4 della legge n. 752/1985, sono costituiti con atto pubblico.

Art. 10.

Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufoie, da sottoporre al parere del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 11.

Ricerca e raccolta dei tartufi

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufoie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del «vanghetto» o «vanghella» o dello «zappetto» aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti periodi:

- a) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- b) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) *Tuber brumale var. moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;

e) *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;

g) *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) *Tuber macrosporium*, dal 1° settembre al 31 gennaio;

i) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

3. La giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, su proposta della Direzione regionale dell'agricoltura, alla variazione del calendario di raccolta.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.

7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi.

8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

Art. 12.

Idoneità per la raccolta

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso la Direzione regionale dell'agricoltura, che istituirà apposita commissione. Tale commissione sarà composta da un rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura, designato dal Direttore regionale, che fungerà da presidente, un rappresentante delle associazioni micologiche regionali, un rappresentante delle organizzazioni degli agricoltori e un segretario individuato fra i dipendenti del Servizio delle produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufoie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 752/1985, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dal 1° gennaio 2001.

7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.

Art. 13.

Delimitazione delle zone vocate alla raccolta

1. La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartufigere di cui all'art. 7, ultimo comma della legge n. 752/1985.

Art. 14.

Autorizzazione alla raccolta

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'art. 12, la Direzione regionale dell'agricoltura rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione.

Art. 15.

Iniziative finanziarie

1. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, attraverso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA). A tal fine, sulla base di piani annuali predisposti dall'ERSA può finanziare, mediante contributi:

a) attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazioni anche per scopi scientifici e assistenza tecnica anche in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'articolo 2 della legge 752/1985;

b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali, in materia di tartuficoltura;

c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai gestiti dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena.

3. La Regione può inoltre concedere contributi ad associazioni micologiche e a privati che assumano iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani, qualora dette iniziative vengano previamente presentate e recepite dai piani annuali dell'ERSA di cui al comma 1.

Art. 16.

Modalità di finanziamento

1. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 15 vengono concessi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammessa.

2. I contributi previsti dal comma 3 dell'art. 15 sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La determinazione del contributo avviene sulla base di programmi inoltrati alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 17.

Raccolta a fini didattici e scientifici

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, dal Direttore regionale dell'agricoltura, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.

Art. 18.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale.

Art. 19.

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'art. 18 della legge 752/1985 sono determinate nelle misure seguenti:

a) raccolta senza il tesserino previsto:

1) da L. 200.000 a L. 600.000, se il tesserino non è stato conseguito;

2) da L. 10.000 a L. 30.000, se, pur avendolo conseguito, non si è in grado di esibirlo;

b) raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato, o senza attrezzo idoneo, o commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta: da L. 300.000 a L. 900.000;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione del terreno lavorato: da L. 300.000 a L. 900.000;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da L. 100.000 a L. 300.000;

e) raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da lire 1.000.000 a lire 3.000.000;

f) raccolta di tartufi immaturi: da L. 10.000 a L. 30.000;

g) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte: da L. 300.000 a L. 900.000;

h) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte: da L. 300.000 a L. 900.000.

2. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'art. 18 della legge 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, numero e peso dei tartufi confiscati.

3. Al trasgressore viene rilasciata copia del detto processo verbale contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di due offerte di acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, sarà versato alla Tesoreria regionale e verrà eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui venga accertato che la violazione non sussiste.

4. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'art. 19 sono accertate e riscosse sul capitolo 965 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 al Titolo III - Categoria 3.5 - con la denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 in materia di disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi».

2. Gli oneri derivanti dall'art. 12, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2001, al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Per le finalità previste dall'art. 15, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di L. 100 milioni a carico del capitolo 6804 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - con la denominazione «Finanziamenti all'Ente regionale per la promozione lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per la concessione di contributi per l'attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazione anche per scopi scientifici e assistenza tecnica e iniziative promozionali in materia di tartuficoltura, nonché per attività formativa, di qualificazione e formazione del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza e per la concessione di contributi ad associazioni micologiche e a privati per iniziative di valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e ad addestramento dei cani» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

4. Per le finalità previste dall'art. 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni a carico del capitolo 6998 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione X - con la denominazione «Spese per la produzione di

piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufige controllate, per realizzare tartufige coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufiga» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

5. All'onere complessivo di lire 150 milioni per l'anno 1999 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto nel capitolo 9710 (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio predetto).

6. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, la spesa relativa agli anni successivi viene determinata in sede di legge finanziaria.

Art. 21.

Indirizzi applicativi

1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge sono attuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, adotta un apposito atto di indirizzo per assicurare un'uniforme applicazione dei contenuti della presente legge nel territorio regionale, in armonia con la previgente disciplina legislativa e regolamentare.

Art. 22.

Modifica all'art. 172 della legge regionale n. 7/1988 concernente il Servizio delle produzioni vegetali

1. All'art. 172, comma 1, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di tartufi e tartufigicoltura.».

Art. 23.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla legge 752/1985.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 agosto 1999

Il vicepresidente: CIANI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1999, n. 24.

Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 1° settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione disciplina il settore dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso una gestione economica, con le finalità di allargare il mercato delle locazioni, di salvaguardare e valorizzare il patrimonio esistente, di realizzarne di nuovo favorendo interventi di recupero e di riqualificazione urbanistica, di tutelare gli utenti e le categorie meno abbienti, di determinare effetti calmieratori del mercato privato delle locazioni abitative, di sostenere l'edilizia mediante entrate anche non contributive.

2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge definisce il nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

2. La Regione convoca periodicamente una conferenza Regione-comuni allo scopo di determinare gli indirizzi di intervento, verificarne l'attuazione, individuare le aree di maggiore tensione abitativa e di incremento demografico, coordinare gli interventi finanziari della Regione e dei comuni. È facoltà della conferenza dotarsi di un coordinamento permanente nel quale siano rappresentati in particolare i comuni a maggior tensione abitativa.

3. La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli enti locali, per garantire alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali.

4. In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione:

a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

b) indirizza le attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;

c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

d) esercita azione di vigilanza sulle aziende territoriali per l'edilizia residenziale;

e) programma l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi abitativi finalizzati a calmierare il mercato privato delle locazioni abitative.

Art. 3.

aziende territoriali per l'edilizia residenziale

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP, sono trasformati in aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER.

2. Le ATER sono enti pubblici economici aventi personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza della Regione. Alle ATER si applica la normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile.

3. Le ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio regionale, mantengono la competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.

Art. 4.

Funzioni

1. Le ATER realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, e forniscono assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell'assetto territoriale agli enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati.

2. In particolare le ATER provvedono a:

a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;

b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche per conto di enti locali, enti pubblici e soggetti privati e nel settore dell'edilizia residenziale universitaria, di cui all'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

c) realizzare, per conto degli enti locali e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;

d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e privati affidato alla loro gestione;

e) fornire agli enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;

f) fornire assistenza tecnica ed amministrativa retribuita ad enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;

g) promuovere, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, la costituzione di società di capitale o partecipare a società di capitale, le cui attività rientrino nelle proprie finalità statutarie;

h) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di localle o venderle a prezzi economicamente competitivi;

i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

l) promuovere o partecipare con soggetti privati ad iniziative nel settore del recupero edilizio ed urbano;

m) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi statali o regionali.

Art. 5.

Statuto

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle ATER. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.

Art. 6.

Organi

1. Sono organi delle ATER:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

Art. 7.

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione. Trasmette alla giunta regionale le deliberazioni dovute e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

2. Il presidente è nominato dalla giunta regionale che lo sceglie tra i due componenti, designati dall'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, facenti parte del consiglio di amministrazione.

3. In caso di vacanza o assenza del presidente le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, nominato dalla giunta regionale tra uno dei tre componenti di cui all'art. 9, comma 1, lettere b) e c).

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione delle ATER:

- a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni;
- b) nomina e revoca il direttore.
- c) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'ATER, prefigura gli obiettivi pluriennali ed approva il bilancio, nonché i piani finanziari;
- d) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
- e) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'ATER e degli organi collegiali;
- f) delibera la partecipazione a società di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'azienda;
- g) nomina i componenti della commissione paritetica e istituisce eventuali altri organi collegiali operanti all'interno dell'ATER con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti ad essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall'ATER medesima;
- h) approva i piani di vendita.

Art. 9.

Nomina e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna ATER è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composto da:

- a) due componenti designati dall'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici;
- b) due componenti eletti dal consiglio provinciale, di cui uno espressione della minoranza consiliare;
- c) un componente designato dal comune nel quale ha sede l'ATER.

2. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti tra soggetti che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.

3. Il consiglio di amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni. Ai componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

5. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. In caso di dimissioni, di decadenza a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute, di sopravvenute cause di incompatibilità ed in qualunque altro caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima procedura di nomina del componente cessato dalla carica.

Art. 10.

Direttore

1. Il direttore dell'ATER è nominato dal consiglio di amministrazione, ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del direttore, che decorre dalla data di nomina e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del consiglio di amministrazione, è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile; l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, ed è altresì incompatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal presidente, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato dal consiglio di amministrazione con riferimento alle condizioni previste per gli enti del settore.

4. Qualora il direttore sia dipendente dell'ATER, ovvero della Regione o di enti locali, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'ATER.

5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;

c) stipula i contratti e provvede alle spese per il normale funzionamento;

d) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'ATER;

e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'ATER.

6. In caso di assenza le funzioni del direttore sono svolte dal sostituto designato dal direttore medesimo.

Art. 11.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale di ciascuna ATER è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.

2. L'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici designa due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché uno dei due membri supplenti. L'altro membro effettivo e l'altro membro supplente vengono designati dalla provincia di competenza.

3. Il collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità del codice civile e in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

4. Il presidente del consiglio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al consiglio di amministrazione.

5. I componenti del collegio sindacale restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.

6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

7. I sindaci assistono alle sedute del consiglio di amministrazione.

8. Il presidente del collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER, di riferirne immediatamente alla giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

Art. 12.

Commissione paritetica

1. Presso ciascuna ATER è istituita una commissione paritetica la quale esprime parere obbligatorio su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. La commissione paritetica è nominata dal consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato;

b) il direttore dell'ATER;

c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER;

d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER.

3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della commissione paritetica. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.

Art. 13.

Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi

1. Presso ciascuna ATER è istituita una commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i richiedenti di cui all'art. 69 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'art. 24, comma 2, salvo quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45. La commissione provvede altresì alla formazione della graduatoria dei richiedenti di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata, la cui assegnazione avviene attraverso bandi.

2. La commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di presidente;

b) dal presidente dell'ATER, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

c) da un rappresentante dei comuni nei quali opera l'ATER designato dall'ANCI;

d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

e) da un rappresentante delle cooperative designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal sindaco, o da un suo delegato, del comune in cui sorgono gli alloggi.

3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.

Art. 14.

Compensi

1. Al presidente, al vicepresidente ed ai membri del consiglio di amministrazione delle ATER, al presidente ed ai membri del collegio sindacale compete un'indennità mensile di carica, secondo quanto indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER.

2. Ai componenti della commissione paritetica, della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonché degli altri organi collegiali operanti all'interno delle ATER, compete un'indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.

3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti alla medesima ATER.

4. Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono pari a quelle spettanti, ai sensi degli articoli 4 e 17 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, ai consiglieri dei comuni capoluogo di Provincia.

5. Gli importi delle indennità di carica e di quelle di presenza, previsti ai commi 1 e 4, sono determinati al lordo delle ritenute d'imposta. Le indennità di carica di cui al comma 1 vengono aggiornate ogni triennio con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, in misura pari all'incremento dell'indice ISTAT del periodo considerato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Fonti di finanziamento

1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui all'art. 1;

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;

c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;

d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;

g) i finanziamenti dell'Unione europea;

h) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 4.

Art. 16.

Fondo sociale

1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna ATER è istituito un apposito Fondo sociale.

2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:

a) l'ATER, mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;

b) i comuni, relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio, anche utilizzando le assegnazioni di cui al Fondo sociale regionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio, per le finalità di cui all'art. 2, comma 3.

3. Le risorse sono assegnate dalla Regione all'ATER per coprire la differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'art. 65, comma 3, lettera a), della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'art. 23, ed il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della giunta regionale.

4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dell'ATER, sentiti i comuni nei quali opera l'ATER medesima, ed approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Art. 17.

Bilancio

1. Il bilancio delle ATER è predisposto in conformità al disposto del codice civile.

2. In allegato al bilancio le ATER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili;

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali;

Art. 18.

Vigilanza

1. Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale, tramite l'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici che ne riferisce alla stessa, al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. La giunta regionale, tramite l'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dalle ATER e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.

3. Le deliberazioni adottate dalle ATER sono immediatamente esecutive. Devono essere trasmesse all'organo di vigilanza, ai fini di mera comunicazione informativa, quelle riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attività edile e manutentiva, le piante organiche e gli incarichi dirigenziali.

4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione provvisoria delle ATER fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

5. I bilanci sono pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 19.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.

2. In sede di prima applicazione, al personale non dirigente delle ATER è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende aderenti a Federcasa-Aniacap, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle aziende aderenti alla CISPEL, fatto salvo quanto disposto, per il direttore, dall'art. 10. La giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale ritenuto più idoneo.

3. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale, ivi compreso il direttore.

4. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto le ATER determinano la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di lavoro. Sino all'approvazione della dotazione organica sono consentite le assunzioni necessarie per coprire esclusivamente le posizioni previste dalle piante organiche, già approvate dagli IACP, resesi vacanti per quiescenza e riconosciute essenziali per il funzionamento delle ATER.

5. Il personale non dirigente che risultasse in esubero può essere collocato, mediante le procedure vigenti in materia di mobilità e nei limiti delle disponibilità della pianta organica, presso enti locali.

6. Le medesime procedure possono essere applicate anche al personale non dirigente che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della dotazione organica.

7. Entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della pianta organica le ATER promuovono appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale.

Art. 20.

Norma finale

1. Quando leggi statali e regionali, o altri atti normativi, menzionano gli IACP, la menzione si intende riferita alle ATER.

Art. 21.

Norme transitorie

1. Le ATER mantengono la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dagli IACP. Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATER.

2. Gli organi degli IACP in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento degli organi delle ATER. Le commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi insediate presso gli IACP continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 13. Per la durata massima di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli incarichi di Direttore delle ATER sono attribuiti agli attuali direttori degli IACP.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati i consigli di amministrazione delle ATER. L'insediamento dei consigli di amministrazione delle ATER avviene non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di nomina. Entro trenta giorni dall'insediamento, i consigli di amministrazione delle ATER adottano i rispettivi statuti.

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 75/1982, NONCHÉ ULTERIORI NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Art. 22.

Abrogazioni e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33, 35 e 50 della legge regionale n. 75/1982

1. L'art. 8, comma 1, lettere a), b) ed e), gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33 e l'articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 75/1982 sono abrogati.

2. Al primo comma dell'art. 50 della legge regionale n. 75/1982 le parole «La commissione di cui al precedente art. 29» sono sostituite dalle parole «La commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 65 della legge regionale n. 75/1982, in materia di canone di locazione e piani finanziari

1. L'articolo 65 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 68 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (*Canone di locazione e piani finanziari*). — 1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è comprensivo:

a) di una quota determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di tutti gli alloggi in proprietà o in gestione dell'ATER, al netto dell'intervento pubblico;

b) di una quota per spese generali e di amministrazione delle ATER, deliberata dai rispettivi consigli di amministrazione;

c) di una quota a fronte delle spese per interventi di recupero determinata sulla base di programmi approvati dal consiglio di amministrazione.

2. La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l'asporto di rifiuti solidi, sarà fissata preventivamente dalle ATER ed annualmente sottoposta a conguaglio sulla base del costo dei servizi prestati.

3. Il canone di locazione, a seconda della situazione reddituale degli utenti, viene biennialmente determinato dalle ATER entro i seguenti limiti annui:

a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente a due pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso;

b) per gli utenti il cui reddito sia compreso tra il limite di cui alla precedente lettera a) e l'importo di cui all'art. 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio, da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;

c) per gli utenti il cui reddito sia superiore al predetto importo di cui all'art. 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio.

4. Ai soli fini del presente articolo per reddito degli utenti s'intende quello imponibile, determinato con riferimento a quelli posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l'alloggio e dalle eventuali altre persone conviventi, con riduzione dell'importo previsto all'art. 24, comma 6, per ogni componente del nucleo familiare o convivente che non produce alcun reddito. Il reddito è dato dalla media di quelli posseduti nel secondo e terzo anno antecedente il biennio di vigenza del canone.

5. Ai fini di cui al comma 3 le ATER approvano ogni biennio un piano finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni del relativo utilizzo.

6. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli assegnatari devono comunicare ogni due anni all'ATER la composizione del proprio nucleo familiare ed il reddito del nucleo stesso quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate relativamente al secondo e terzo anno antecedenti il biennio di vigenza del canone. La mancata comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero per due volte comportano di diritto, previa diffida, la revoca dell'assegnazione oltre all'eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all'ATER.

7. I piani finanziari non possono prevedere la chiusura in perdita. Alla scadenza dei singoli piani finanziari le ATER sono tenute a verificare i dati consuntivi del piano riferiti agli stessi parametri di valutazione, impiegati per la determinazione del canone di locazione e conseguentemente, qualora si verifichi una perdita, a caricarla quale disavanzo sul successivo piano finanziario, o, qualora si evidenzino un avanzo, a destinarlo per le seguenti finalità:

- a) all'esecuzione di opere di recupero;
- b) al finanziamento di programmi di edilizia sovvenzionata;
- c) al ripianamento dei disavanzi progressivi;
- d) alla realizzazione di servizi ed urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.»

Art. 24.

Abrogazioni e modifiche degli articoli 66, 67 e 69 della legge regionale n. 75/1982

1. Gli articoli 66 e 67 della legge regionale n. 75/1982 sono abrogati.

2. All'art. 69, comma 3, della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo sostituito dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, le parole «sono inquilini da oltre dieci anni,» sono abrogate.

Art. 25.

Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 75/1982, in materia di determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio

1. All'art. 70 della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 4/1999, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dall'ente proprietario o gestore in misura corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso.»

2. All'art. 70 della legge regionale n. 75/1982 i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.

Art. 26.

Integrazione alla legge regionale n. 75/1982, in materia di riacquisizione di alloggi venduti

1. Dopo l'art. 71 della legge regionale n. 75/1982 è aggiunto il seguente:

«Art. 71-bis (Riacquisizione di alloggi venduti). — 1. Le ATER che possiedono almeno i due terzi delle quote condominiali di proprietà di stabili da sottoporre ad interventi di recupero, che impongano di acquisire la disponibilità delle unità immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti.

2. In tal caso, qualora il riacquisto dell'alloggio avvenga alle condizioni di cui all'art. 71, quarto comma, all'alienante, se in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata ed in presenza di un reddito non superiore a quello previsto dall'art. 61, primo comma, lettera e), può essere assegnato altro alloggio in locazione. Le ATER sono in alternativa autorizzate a permutare l'alloggio da acquistare con altro di edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai sensi dell'art. 70.»

Art. 27.

Ulteriori norme in materia di cessioni in proprietà di alloggi e di progetti di edilizia sovvenzionata ammessi a contributo

1. Le cessioni in proprietà di alloggi il cui prezzo è determinato secondo le disposizioni della presente legge non comportano l'applicazione dell'art. 71 della legge regionale n. 75/1982 e non rilevano ai fini dell'art. 24, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 55, comma 1, della legge regionale n. 13/1998.

2. Per le opere ammesse a contributo, i progetti di edilizia sovvenzionata e le loro varianti relativi ad interventi di nuova costruzione e di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, vengono verificati, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio.

Art. 28.

Norme transitorie

1. Le disposizioni dell'art. 65 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'art. 23, hanno effetto dal 1° luglio 2000 con decorrenza dal piano finanziario del biennio 2000-2001 e con riferimento ai redditi 1997-1998. Sino a tale data continueranno ad applicarsi i canoni in vigore per l'anno 1999.

2. In sede di prima applicazione, limitatamente a quanto previsto alla lettera a) del comma 3 dell'art. 65 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'art. 23, continuano ad applicarsi, per l'anno 2000, ad eccezione del reddito di riferimento, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della giunta regionale 10 marzo 1998, n. 067/Pres., mentre per gli anni 2001, 2002 e 2003 l'adeguamento dei canoni di locazione alla disciplina stabilita dalla presente legge viene graduato progressivamente con deliberazione della giunta regionale.

3. In sede di prima applicazione dell'art. 70, primo comma, della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'art. 25, comma 1, fino al 31 dicembre 2003 il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi potrà essere scontato fino al prezzo determinato secondo i parametri catastali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 agosto 1999

ANTONIONE

(Omissis).

99R0805

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 25.

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 dell'8 settembre 1999)

(Omissis).

99R0806

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 26.

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari Konver, Pesca, Obiettivo, 2, Interreg Italia-Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'art. 3 della legge regionale n. 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale n. 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale n. 31/1997 in materia di personale della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 1999)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI KONVER, PESCA, OBIETTIVO 2 INTERREG ITALIA-SLOVENIA E ITALIA-AUSTRIA. INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/1999. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2064/97 IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 1.

Pic Konver

1. Al fine di assicurare il massimo e tempestivo utilizzo delle risorse recate dal Programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER, di cui alla decisione della Commissione europea n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996, per la misura 4 - azione 1 relativa alla concessione di aiuti «soft» alle piccole e medie imprese per la promozione di attività economiche alternative nelle aree ammesse, come previsto dal capo I della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le somme stanziare per gli interventi nel settore del turismo con l'art. 17, comma 4, della medesima legge come rideterminate in base all'art. 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, e risultate disponibili dopo l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo presentate dalle imprese turistiche in attuazione della predetta legge, sono assegnate, nell'ambito della medesima misura, al settore industriale.

2. Tali somme sono destinate, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l'ordine di graduatoria, all'assegnazione di contributi alle imprese utilmente collocate nella graduatoria formata dalla Direzione regionale dell'industria relativa agli interventi del capo I della legge regionale n. 35/1997, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 49 del 9 dicembre 1998.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di L. 401.817.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) capitolo 8231 - L. 60.822.550;
- b) capitolo 8232 - L. 140.585.950;
- c) capitolo 8233 - L. 200.408.500.

4. All'onere complessivo di L. 401.817.000 per l'anno 1999 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6,

primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 10 febbraio 1999, n. 15:

- a) capitolo 9330 - L. 60.822.550 per l'anno 1999;
- b) capitolo 9331 - L. 140.585.950 per l'anno 1999;
- c) capitolo 9332 - L. 200.408.500 per l'anno 1999.

Art. 2.

PIC Pesca. Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 11/1998

1. L'art. 5 della legge regionale n. 11/1998, è abrogato.

2. Nell'ambito del disposto di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 11/1998, al fine del potenziamento del progetto pilota sulla gestione delle zone da pesca, è autorizzata la spesa complessiva di L. 499.635.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) capitolo 8254 - L. 299.781.000 per l'anno 1999;
- b) capitolo 8255 - L. 199.854.000 per l'anno 1999.

3. La domanda di contribuzione per il potenziamento del progetto pilota di cui al comma 2 dovrà essere presentata dal beneficiario, di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 11/1998, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. All'onere complessivo di L. 499.635.000 per l'anno 1999 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si fa fronte, in relazione al disposto di cui al comma 1, mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

- a) capitolo 8257 - L. 299.781.000 per l'anno 1999; detto importo corrisponde per L. 230.831.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 1999;
- b) capitolo 8258 - L. 199.854.000 per l'anno 1999; detto importo corrisponde per L. 153.888.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 1999.

Art. 3.

PIC Pesca. Riapertura di termini ed integrazione alla legge regionale n. 11/1998

1. Al fine del massimo utilizzo degli stanziamenti eventualmente residuati dopo le assegnazioni contributive riferite alle domande già presentate, i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 2, della legge regionale n. 11/1998, come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 17/1998, e agli articoli 3 e 6 della legge regionale n. 11/1998, sono riaperti fino al 15 ottobre 1999.

2. All'art. 14 della legge regionale n. 11/1998, come modificato dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le graduatorie delle domande ammissibili a contributo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Pesca di cui al presente capo, sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 4.

Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996

1. Le somme derivanti dagli interessi maturati sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1. «aiuti agli investimenti industriali, artigianali, servizi alla produzione» e 1.5 «aiuti investimenti turistici» del Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 2 1994-1996, che confluiscono nel Fondo speciale per l'obiettivo 2 1994-1996 istituito presso la «Finanziaria regionale - Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a.» sono riversati alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'ammontare maturato al 31 dicembre dell'anno precedente e al netto delle imposte.

2. In attuazione della decisione della Commissione europea n. C(96) 4171/2 del 18 dicembre 1996 concernente modifiche al DOCUP, le somme di cui al comma 1 affluiscono al «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» e sono destinate al finanziamento di interventi di sviluppo regionale nell'ambito delle aree ammesse all'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 1994-1999.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dalla giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 13-ter, comma 4, della legge regionale n. 10/1982, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 4/1999.

4. In deroga alla procedura prevista dal comma 2, le somme di cui al comma 1 derivanti dagli interessi maturati fino al 31 dicembre 1998 dovranno essere riversate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Fondo speciale per l'obiettivo 2 di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, a integrazione delle risorse di cui al comma 12 del medesimo articolo. Tali somme sono destinate al finanziamento delle iniziative utilmente collocate nella graduatoria approvata a seguito dei bandi di partecipazione del 18 agosto 1998 relativamente all'azione 1.4 «Servizi reali alle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale» e non finanziate per insufficienza di risorse.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito, per memoria, al titolo IV - categoria 4.3 - il capitolo 1462 (4.3.6) con la denominazione: «Recupero dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.a." delle somme derivanti dagli interessi sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996».

Art. 5.

Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1997-1999

1. Al fine di accelerare l'attuazione del programma concernente l'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 1997-1999 e assicurare il massimo utilizzo delle risorse previste dal relativo DOCUP, di cui alla decisione di approvazione della Commissione europea n. C(97) 3744, del 18 dicembre 1998, in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 189/97, del 16 ottobre 1997, concernente indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento nell'ambito del DOCUP, nei limiti fissati dal piano finanziario per la corrispondente azione, in deroga alle procedure attuative previste dall'art. 14 della legge regionale 3/1998 e dai regolamenti di esecuzione, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati purché le stesse non risultino inserite in altro programma cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP in termini di rispetto degli obiettivi del programma e della specifica azione cui fanno riferimento, di ammissibilità degli impegni e delle spese, di rispetto della normativa comunitaria.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita deliberazione della giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.

3. I soggetti realizzatori delle iniziative ammesse sono informati, a cura della direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP e quelle in materia di pubblicità e di controlli.

4. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi conseguentemente all'applicazione del comma 1, con apposito provvedimento legislativo si provvede all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.

Art. 6.

Applicazione dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 17/1998 Assestamento contabile del DOCUP obiettivo 2

1. Al fine dell'assestamento contabile previsto dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, è definito in complessive L. 12.660.305.117 l'ammontare delle iniziative ammesse alla rendicontazione a titolo di finanziamento alternativo del DOCUP obiet-

tivo 2 in conformità alla deliberazione del CIPE n. 189/97, del 16 ottobre 1997, quali individuate dalla giunta regionale con proprie deliberazioni n. 3823 nella seduta del 29 dicembre 1998, n. 1211 nella seduta del 23 aprile 1999 e n. 1295 nella seduta del 30 aprile 1999, nelle seguenti misure avuto riguardo ai Fondi comunitari cofinanziatori, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 17/1998:

a) L. 2.494.990.898, a titolo di cofinanziamento regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), L. 5.821.645.430, a titolo di cofinanziamento statale del FESR e L. 2.772.212.109, a titolo di cofinanziamento del FESR;

b) lire 235.718.502, a titolo di cofinanziamento regionale del Fondo sociale europeo (FSE), L. 942.874.008, a titolo di cofinanziamento statale del FSE e L. 392.864.170, a titolo di cofinanziamento del FSE.

2. In relazione all'attuazione del finanziamento alternativo del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 17/1998 per l'ammontare ammesso alla rendicontazione di cui al comma 1, è corrispondentemente ridotto il DOCUP stesso nelle misure indicate al comma 1, lettere a) e b).

3. In relazione alla riduzione del DOCUP obiettivo 2 la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia «Friulia S.p.a.» è tenuta a restituire la maggiore assegnazione già all'uopo erogata per l'attuazione del DOCUP stesso nella misura di L. 12.660.305.117, delle quali L. 8.593.857.539 saranno accertate in corrispondenza al minore accertamento dei residui attivi iscritti per L. 5.821.645.430 sul capitolo 175 (Fondi statali FESR) e per L. 2.772.212.109 sul capitolo 177 (Fondi FESR) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

4. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, sono istituiti, al titolo III - categoria 3.6, i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati ovvero, per memoria, relativamente alle lettere d) ed e):

a) capitolo 1111 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia «Friulia S.p.a.» delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento regionale del FESR e del FSE» e con lo stanziamento di L. 2.730.709.400 per l'anno 1999;

b) capitolo 1112 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia «Friulia S.p.a.» delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FSE» e con lo stanziamento di L. 942.874.008 per l'anno 1999;

c) capitolo 1113 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia «Friulia S.p.a.» delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento del FSE» e con lo stanziamento di L. 392.864.170 per l'anno 1999;

d) capitolo 1114 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia «Friulia S.p.a.» delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FESR» e con lo stanziamento per memoria;

e) capitolo 1115 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia «Friulia S.p.a.» delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento del FESR» e con lo stanziamento per memoria.

5. In relazione al disposto di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 17/1998 e al disposto del comma 1, relativamente agli interventi rendicontati al FESR è previsto il rimborso di L. 8.593.857.539, di cui L. 5.821.645.430 da parte dello Stato e L. 2.772.212.109 da parte della Unione europea; è inoltre mantenuto, a titolo di rimborso, l'accertamento dei fondi già versati dallo Stato e dalla Unione europea a fronte del DOCUP stesso e iscritti nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti nella misura di L. 942.874.008 sul capitolo 176 e di L. 392.864.170 sul capitolo 178.

6. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono a tal fine istituiti, al titolo IV - categoria 4.3, i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

a) capitolo 1416 (4.3.6.) con la denominazione: «Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 2 1994-1996, cofinanziati in conformità alla delibera del CIPE n. 189/97 del 16 ottobre 1997 - cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento di L. 5.821.645.430 per l'anno 1999;

b) capitolo 1417 (4.3.6.) con la denominazione: «Rimborsi da parte della Unione europea per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 2 1994-1996, cofinanziati in conformità alla delibera del CIPE n. 189/97 del 16 ottobre 1997 - cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento di L. 2.772.212.109 per l'anno 1999.

7. In attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 17/1998, per le finalità e con le modalità ivi previste, nonché previste dall'art. 14, commi da 1 a 15, della legge regionale n. 3/1998, come modificato dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 11/1998, è autorizzata la spesa di L. 12.660.305.117 per l'anno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito alla rubrica n. 26 - programma 0.28.1 - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione X - il capitolo 8099 (2.1.243.5 10.32) con la denominazione: «Conferimento a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia «Friulia S.p.a.» per l'attuazione di interventi a valere sul «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» in conformità al DOCUP obiettivo 2 1997-1999» e con lo stanziamento di L. 12.660.305.117 per l'anno 1999.

8. All'onere di L. 12.660.305.117 per l'anno 1999 derivante dal comma 7, si provvede come segue:

a) per L. 8.593.857.539 con l'entrata di cui al comma 5;

b) per L. 4.066.447.578 con l'entrata di cui al comma 4, lettere a), b) e c), corrispondenti per L. 1.335.738.178 al mantenimento di quote di entrata a titolo di rimborsi ai sensi del comma 5, nonché per L. 2.730.709.400 della riduzione delle quote di cofinanziamento regionale del DOCUP originario ai sensi del comma 2.

9. Il pagamento dell'importo di L. 12.660.305.117 sul citato capitolo 8099 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti è disposto con vincolo di commutazione sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo di entrata 1111 L. 2.730.709.400;

b) capitolo di entrata 1112 L. 942.874.008;

c) capitolo di entrata 1113 L. 392.864.170;

d) capitolo di entrata 1114 L. 5.821.645.430;

e) capitolo di entrata 1115 L. 2.772.212.109.

Art. 7.

DOCUP obiettivo 2 1997-1999 Attuazione dell'azione 3.2

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 per gli anni 1997-1999, alla misura denominata «Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette» - asse 3 - azione 3.2, approvata con deliberazione della giunta regionale n. 560 del 26 febbraio 1999, finanziata per l'80 per cento della spesa ammissibile a valere sul «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» e per il 20 per cento della stessa a carico dell'Amministrazione regionale.

2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.560 milioni per l'anno 1999.

3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 15 - programma 0.7.2. - titolo II - categoria 2.1 - sezione VIII è istituito il capitolo 3147 (2.1.210.3.8.29) con la denominazione: «Spese per l'attuazione della misura «Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette» nell'ambito dell'obiettivo comunitario 2 per il periodo 1997-1999 - asse 3 - azione 3.2 a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» e con lo stanziamento di lire 2.848 milioni per l'anno 1999.

4. Corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito, al titolo III - categoria 3.4, il capitolo 885 (3.4.5.)

con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia «Friulia S.p.a.» a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 per l'attuazione della misura «Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette» - asse 3 - azione 3.2» e con lo stanziamento di lire 2.848 milioni per l'anno 1999.

5. L'ulteriore onere di lire 712 milioni, relativo alla quota di cofinanziamento regionale, derivante dal comma 2, fa carico al capitolo 3139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 8.

DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 della legge regionale n. 17/1998

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 8, della legge regionale n. 17/1998, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 10 medesimo, è disposto l'impinguamento per l'anno 1999 degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dell'importo a fianco di ciascuno indicato, cui si provvede mediamente storno di lire 80 milioni dal capitolo 550 del medesimo stato di previsione:

a) capitolo 551 lire 18 milioni;

b) capitolo 552 lire 40 milioni;

c) capitolo 553 lire 7 milioni;

d) capitolo 561 lire 15 milioni.

Art. 9.

Attuazione dei Programmi operativi regionali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia e INTERREG II Italia-Austria.

1. Al fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni comunitarie e statali, nonché della quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo dal 24 novembre 1994 al 31 dicembre 1999, per la parte relativa al FESR, approvato con decisione della Commissione della Comunità europea n. C(97) 2207, del 24 luglio 1997, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia, sono autorizzate variazioni compensative di spesa per complessive L. 48.787.200 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, i cui stanziamenti sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

(Omissis).

2. Al fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni comunitarie e statali, nonché della quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo 1997-1999, per la parte relativa al FESR, approvato con decisione della Commissione della Comunità europea n. C(97) 111, del 15 aprile 1997, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Austria, sono autorizzate variazioni compensative di spesa per complessive L. 175.779.840 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, i cui stanziamenti sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

(Omissis).

3. Gli importi di cui ai commi 1, lettere a), c), ed e) e 2, lettere a), c) ed e) corrispondono a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1998 e trasferite, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma e 11, ottavo comma, della legge regionale n. 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 1999.

Art. 10.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale n. 4/1999

1. All'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari in relazione al fabbisogno accertato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare gli interventi previsti dai programmi comunitari

approvati e iscritti nel bilancio regionale, con l'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dai relativi regolamenti comunitari e dalle rispettive decisioni comunitarie di approvazione, provvedendo anche a trasferimenti di risorse tra settori diversi, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di organizzazione amministrativa per quanto concerne l'attribuzione di competenza operativa degli interventi riprogrammati, qualora ciò sia indispensabile per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di massimo utilizzo delle risorse comunitarie alle scadenze, anche intermedie, fissate dalle autorità comunitarie e statali.».

Art. 11.

Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97

1. Ai fini della prima attuazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia del regolamento (CE) n. 2064/97, della Commissione europea, del 15 ottobre 1997, concernente i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad una società specializzata, selezionata mediante gara pubblica europea, per un periodo non superiore a tre anni, l'espletamento delle attività di controllo, il rilascio delle attestazioni per la liquidazione delle forme di intervento previsti dal regolamento predetto, la formazione del personale regionale interessato per gli aspetti inerenti all'applicazione del citato regolamento.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.080 milioni, suddivisa in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 748 (1.1.141.2 01.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 5 - programma 0.3.1. - spese correnti - categoria 1.4 - sezione I, con la denominazione: «Spese per l'espletamento di attività inerenti al controllo previsto dal regolamento (CE) n. 2064/97» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.080 milioni, suddiviso in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.

3. All'onere complessivo di lire 1.080 milioni, suddiviso in ragione di L. 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario».

Art. 12.

Limiti di applicabilità della legge regionale n. 7/1988

1. Alle procedure connesse alla programmazione e attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la riforma dei fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006 non si applica l'art. 39 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 7/1988 IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E ALLA LEGGE REGIONALE N. 31/1997 IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE.

Art. 13.

Modifica all'art. 44 della legge regionale n. 7/1988

1. All'art. 44, della legge regionale n. 7/1988, come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/1995, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presidenza della giunta regionale è costituita dall'Ufficio di gabinetto, dalla segreteria generale, dalla direzione regionale dell'organizzazione e del personale, dall'Ufficio legislativo e legale, dalla Direzione regionale degli affari europei, dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, dal Servizio del volontariato e dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 7/1988

1. All'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 10/1997, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la Direzione regionale degli affari europei;».

2. all'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera m-ter), è aggiunta la seguente:

«m-quater) il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.».

Art. 15.

Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Modifiche alla legge regionale n. 7/1988

1. Alla parte III, titolo IV, della legge regionale n. 7/1988, dopo il capo X-ter, come aggiunto dall'art. 5), comma 2, della legge regionale n. 10/1997, è aggiunto il seguente:

Capo X-quater

SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 199-septies. — 1. Il servizio autonomo per i rapporti internazionali:

a) cura, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, le attività e gli adempimenti dell'art. 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73;

b) cura i rapporti con le Regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, attuando le relative iniziative regionali;

c) cura i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo;

d) cura l'attuazione delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri provvedendo, in collaborazione con la Direzione degli affari europei e le altre direzioni interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza transfrontaliera e transnazionale intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea, nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie, verificando gli stati di avanzamento delle iniziative comunitarie medesime anche ai fini della riscossione dei previsti contributi e finanziamenti;

e) promuove le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e cura, d'intesa con le direzioni regionali interessate, i programmi speciali e gli interventi di aiuto di carattere internazionale;

f) cura i contatti con le comunità regionali all'estero relativamente alle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica.».

2. In via transitoria, al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi transfrontalieri e transnazionali, la gestione dei programmi Interreg II Italia-Slovenia, Interreg II Italia-Austria, Interreg II C ed articolo 10 Fesr «Spazio Alpino», di cui all'art. 99-septies, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dalla presente legge, è posta in capo alla Direzione regionale degli affari europei sino al 31 dicembre 1999, termine ultimo per l'assunzione degli impegni di spesa.

Art. 16.

Modifica alla rubrica del capo IV della legge regionale n. 7/1988

1. La rubrica del capo IV del titolo IV della parte III della legge regionale n. 7/1988, è sostituita dalla seguente: «Direzione regionale degli affari europei.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 7/1988

1. All'art. 65, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, le parole «affari comunitari e dei rapporti esterni» sono sostituite dalle parole «affari europei».

2. all'art. 65, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera c) è abrogata.

Art. 18.

Modifiche all'art. 66 della legge regionale n. 7/1988

1. all'art. 66, della legge regionale n. 7/1988, come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, le parole «affari comunitari e dei rapporti esterni» sono sostituite dalle parole «affari europei».

2. All'art. 66, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera b) è abrogata.

Art. 19.

Abrogazione dell'art. 68 della legge regionale n. 7/1988

1. L'art. 68 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 17/1998, è abrogato.

Art. 20.

Modifica all'art. 68-bis della legge regionale n. 7/1988

1. all'art. 68-bis, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 35/1995, le lettere d) ed e) sono abrogate.

Art. 21.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 31/1997

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, le parole «due anni» sono sostituite dalle parole «quattro anni».

Capo III

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 13 settembre 1999

ANTONIONE

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1999, n. 23.

Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 38 del 31 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di riallineare le condizioni applicate ai mutui, contratti con le banche e assistiti da contributo della Regione, a quelle previste dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 12 (Autorizzazione alla Finaosta S.p.a. e agli istituti di credito convenzionati a modificare i tassi di interesse applicati ai mutui contratti ai sensi di leggi regionali) per i mutui a valere sui fondi di rotazione, la giunta regionale è autorizzata a porre in essere le misure necessarie per favorire l'estinzione degli stessi da parte dei beneficiari, mediante la concessione di nuovi mutui agevolati.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai mutui contratti a valere sulle seguenti leggi regionali, e loro successive modificazioni:

a) in materia di agricoltura:

1) legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 (Provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli);

2) legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 (Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura);

3) legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore dell'agriturismo);

4) legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno);

5) legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura);

b) in materia di edilizia:

1) legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati);

2) legge regionale 5 maggio 1983, n. 31 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale);

3) legge regionale 8 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

4) legge regionale 27 luglio 1989, n. 46 (Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

5) legge regionale 21 febbraio 1994, n. 4 (Concessione di contributi in conto interessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

c) in materia di turismo e trasporti:

1) legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

d) in materia di artigianato:

1) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigianali).

Art. 3.

Modalità e condizioni per l'accensione del nuovo mutuo

1. I beneficiari di mutui assistiti dai contributi regionali previsti dalle leggi di cui all'art. 2 possono contrarre, con le banche e gli intermediari finanziari convenzionati di cui all'art. 7, mutui in sostituzione di quelli in essere.

2. Le domande di nuovo mutuo devono pervenire alle strutture regionali competenti per materia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande sono trasmesse alle banche e agli intermediari finanziari che si riservano la valutazione dell'affidabilità dei soggetti richiedenti il mutuo.

4. Il nuovo mutuo può essere stipulato per un importo non superiore al capitale residuo esistente alla data di scadenza dell'ultima rata anteriore alla data di estinzione del mutuo originario, incrementato del rateo di interessi a carico della parte mutuataria maturati nel periodo compreso tra la data dell'ultima rata anteriore alla data di estinzione e la data di estinzione stessa.

5. La durata del nuovo mutuo è pari a quella residua prevista dal piano di ammortamento originario, oltre il preammortamento maturato nel corso del semestre o dell'anno di perfezionamento della contrazione del nuovo mutuo.

6. Al nuovo mutuo si applicano, relativamente ai vincoli, agli obblighi e ai controlli, le medesime condizioni previste dalle leggi regionali di cui all'art. 2.

Art. 4.

Estinzione dei mutui con capitale parzialmente erogato o soggetto a vincolo

1. Il capitale mutuato di finanziamenti da estinguere relativi ad investimenti in fase di realizzazione può risultare:

a) erogato parzialmente e non ancora in ammortamento;

b) erogato totalmente e in ammortamento, ma con parte del capitale mutuato soggetto a vincolo.

2. Nelle ipotesi previste al comma 1, per capitale residuo si intende:

a) l'ammontare delle somme erogate, qualora il capitale mutuato sia stato erogato parzialmente;

b) l'ammontare del capitale residuo risultante dal piano di ammortamento, al netto delle somme vincolate, qualora il capitale mutuato sia stato integralmente erogato, ma parte delle somme risultino soggette a vincolo.

3. Nei casi previsti al comma 1, i beneficiari possono richiedere, unitamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 2, un mutuo integrativo di importo pari alle somme da erogare o alle somme soggette a vincolo, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge e dalle convenzioni di cui all'art. 7.

Art. 5.

Oneri a carico della Regione

1. Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione dei nuovi mutui, nonché quelli relativi all'estinzione dei precedenti, sono a carico della Regione, con modalità da definire nelle convenzioni previste all'art. 7.

2. Sono altresì a carico della Regione gli oneri derivanti dalla stipulazione dei mutui integrativi di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 6.

Intervento regionale

1. La Regione interviene sui nuovi mutui stipulati con un contributo in conto interessi, nelle misure stabilite dal presente articolo.

2. Per i finanziamenti a valere sulle leggi regionali n. 34/1973, n. 26/1977, n. 1/1983, n. 35/1983 e n. 30/1984, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito agrario di miglioramento in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del quaranta per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore.

3. Per i finanziamenti a valere sulle leggi regionali n. 63/1981, n. 31/1983, n. 56/1986 e n. 46/1989, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore.

4. Per i finanziamenti a valere sulla legge regionale n. 4/1994, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato come segue:

a) interventi di restauro previsti dal capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni: tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore;

b) interventi di ristrutturazione previsti dal capo I della legge regionale n. 33/1973 e successive modificazioni: tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore, e maggiorato di due punti.

5. Per i finanziamenti a valere sulla legge regionale n. 17/1988, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del venticinque per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore e aumentato di punti 0,50.

6. Per i finanziamenti a valere sulla legge regionale n. 9/1989, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito alle imprese artigiane per operazioni di durata superiore a diciotto mesi, in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del sessantacinque per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore.

Art. 7.

Banche e intermediari finanziari convenzionati

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per la contrazione dei mutui di cui agli articoli 3 e 4 con la Finaosta S.p.a., la Banca della Valle d'Aosta S.p.a. e le banche di credito cooperativo locali, alle condizioni previste dalla presente legge.

2. La giunta regionale è autorizzata a rilasciare, per i finanziamenti di cui alla legge regionale n. 17/1988, garanzia fideiussoria a favore delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati.

Art. 8.

Disposizione in materia di agricoltura

1. I titolari di mutui contratti a valere sulle leggi regionali n. 34/1973, n. 26/1977, n. 1/1983, n. 35/1983 e n. 30/1984, possono optare tra gli interventi previsti dalla presente legge e l'estinzione anticipata del mutuo ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi

di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui all'art. 5, valutati in complessive lire 7 miliardi (euro 3.615.198,29) si fa fronte annualmente, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili e già iscritte nei sottoindicati capitoli, per il triennio 1999/2001, e corrispondenti capitoli dei successivi bilanci, le cui denominazioni sono così modificate:

a) Cap. 38600 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Limiti di impegno»;

b) Cap. 41240 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti per opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, art. 8 e successive modificazioni, abrogata dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30»;

c) Cap. 41260 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui contratti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - Rate consolidate»;

d) Cap. 41280 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti per opere di miglioramento fondiario - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 7, abrogata ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30»;

e) Cap. 41610 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limiti di impegno»;

f) Cap. 41639 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limiti di impegno»;

g) Cap. 43940 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui e prestiti di esercizio e su mutui concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, artt. 5 e 8 abrogata dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30»;

h) Cap. 47520 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui a favore di imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività - Limiti di impegno»;

i) Cap. 50720 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui nel settore dell'edilizia residenziale - Rate consolidate»;

j) Cap. 50740 «Contributi in conto interessi e oneri diversi sui prestiti a favore dei lavoratori emigrati - Rate consolidate»;

k) Cap. 51039 «Contributi regionali in conto interessi e oneri diversi su finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie - Limiti di impegno»;

l) Cap. 63510 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - Rate consolidate»;

m) Cap. 64700 «Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - Limite di impegno».

Art. 10.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 agosto 1999.

VIÉRIN

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 24.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999/2001 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 del 10 settembre 1999)

(Omissis).

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, come rideterminate dalla legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1999/2001) e successiva modificazione, sono modificate, per l'anno 1999, nelle misure indicate nell'allegato A).

(Omissis).

99R0864

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 25.

Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 del 10 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), l'utilizzo della certificazione di piena conoscenza della lingua francese, di cui all'art. 7 della legge medesima, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale ed alle qualifiche docenti ed educative del comparto scuola regionale per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario.

99R0862

Art. 2.

Condizioni di validità della certificazione

1. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'art. 3, esonera permanentemente:

a) dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dal regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4, ai fini dell'accesso alle qualifiche degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario;

b) dalla prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), ai fini dell'accesso alle qualifiche docenti ed educative del comparto scuola per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario.

2. Nei casi di esonero disciplinati dal presente articolo, alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche indicate al comma 1, lettera a), concorre la votazione riportata nella certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998.

Art. 3.

Percorsi formativi

1. I percorsi formativi di cui all'art. 2 sono finalizzati ad accrescere le competenze e le professionalità necessarie per l'attività lavorativa da espletare e possono consistere:

a) in percorsi interni alla formazione universitaria;

b) in corsi di formazione appositamente organizzati dall'amministrazione regionale.

Art. 4.

Percorsi interni alla formazione universitaria

1. Il compimento dei percorsi interni alla formazione universitaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è riconosciuto a chi è in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea o diploma universitario conseguiti in corsi universitari convenzionati con l'amministrazione regionale o in corsi dell'istituenda università non statale della Valle d'Aosta che prevedano rilevanti percorsi di studio in lingua francese;

b) laurea in scienze della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;

c) diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria conseguito nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;

d) laurea o diploma universitario conseguiti in università o istituti universitari francofoni;

e) laurea o diploma universitario riconosciuti contemporaneamente in Italia e in Francia a seguito di accordi bilaterali;

f) laurea in lingue valida per l'accesso all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie;

g) laurea o diploma universitario conseguiti al termine di percorsi formativi che abbiano previsto periodi riconosciuti di studio in università o istituti universitari francofoni;

h) titolo di specializzazione post-laurea conseguito presso università o istituti universitari francofoni.

2. I corsi di studio di cui al comma 1, lettera a), sono individuati dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, a seguito dell'istituzione di ciascun corso, previa valutazione della rilevanza del percorso in lingua francese previsto all'interno dello stesso.

Art. 5.

Corsi di formazione per il comparto unico del pubblico impiego regionale

1. I corsi di formazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per il comparto unico del pubblico impiego regionale sono organizzati secondo un programma annuale basato sul fabbisogno dei diversi settori della pubblica amministrazione. La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione regionale.

2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 e di un diploma di laurea o diploma universitario validi per l'accesso al pubblico impiego.

3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune giuridico-amministrativa ed in una parte specifica per aree di indirizzo professionale.

4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

5. La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'amministrazione regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.

Art. 6.

Corsi di formazione per il comparto scuola

1. I corsi di formazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per il comparto scuola regionale sono organizzati annualmente e si svolgono, di regola, nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche. La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione scolastica regionale.

2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 e di un titolo di studio di livello universitario valido per l'accesso all'insegnamento.

3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune didattico-pedagogica ed in una parte specifica per aree ed ambiti disciplinari.

4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

5. La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'amministrazione scolastica regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.

Art. 7.

Indennità di bilinguismo

1. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 è utile ai fini della corresponsione, al personale appartenente alle qualifiche di cui all'art. 8, comma 1, della medesima legge regionale, dell'indennità di bilinguismo prevista dalle leggi regionali 8 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della regione autonoma Valle d'Aosta).

2. Il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'art. 3, è utile ai fini della corresponsione, al personale appartenente alle qualifiche di cui all'art. 8, comma 3, della medesima legge regionale, dell'indennità di bilinguismo prevista dalle leggi regionali n. 58/1988 e n. 63/1988.

Art. 8.

Personale docente supplente

1. Nei soli casi in cui le vigenti disposizioni consentono il ricorso all'assunzione, a titolo di supplenza temporanea per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attività didattica, di personale docente non incluso nelle apposite graduatorie regionali o d'istituto e sprovvisto del titolo di studio di livello universitario prescritto per l'accesso all'insegnamento cui si riferisce la supplenza, il possesso della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 costituisce requisito provvisoriamente esonerativo dalla prova di accertamento prevista dalla legge regionale n. 12/1993, sia ai fini del conferimento della supplenza temporanea, sia ai fini della corresponsione dell'indennità di bilinguismo per i relativi periodi di servizio.

2. Il disposto del comma 1 riveste carattere temporaneo limitato al perdurare delle condizioni previste nel comma stesso e cessa di produrre effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui il personale beneficiario consegue il titolo di studio richiesto per l'insegnamento svolto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 settembre 1999.

VIÉRIN

99R0865

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 26.

Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), già modificata dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 40 del 10 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio) è sostituita dalla seguente:

«e) contributi straordinari agli enti locali per l'apertura di scuole materne e di scuole elementari sussidiate nonché per l'acquisto di arredi scolastici».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

1. L'art. 13 della legge regionale n. 68/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Contributi straordinari ai comuni per le scuole materne locali e le scuole elementari sussidiate). — 1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/1999, compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Regione, sono concessi contributi straordinari ai comuni, a titolo

di concorso nelle spese relative alla retribuzione del personale docente, per l'apertura di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate, in presenza delle seguenti condizioni:

a) ciascuna scuola sia ubicata ad un'altitudine superiore ai mille metri sopra il livello del mare ed a distanza di oltre dieci chilometri dalla corrispondente scuola regionale più vicina;

b) in ciascuna scuola vi siano, nell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di contributo, almeno tre alunni iscritti e frequentanti.

2. Le richieste di contributo, che devono dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, sono indirizzate alla struttura regionale competente in materia di diritto allo studio, che provvede all'istruttoria e all'assegnazione del contributo, suddividendo lo stanziamento di bilancio in parti uguali fra tutte le richieste ammissibili.

3. Il contributo relativo all'apertura di scuole sussidiate è concesso nella misura massima del settanta per cento del trattamento economico fondamentale iniziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unità di personale docente di scuola elementare, rapportato al periodo di effettiva apertura della scuola sussidiata stessa. Tale contributo è comprensivo del sussidio previsto dall'art. 348, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

4. La misura massima del contributo per l'apertura di scuole materne comunali è pari all'importo del trattamento economico fondamentale iniziale, maggiorato dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unità di personale docente di scuola materna, rapportato al periodo di effettiva apertura delle scuole materne stesse.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i contributi assegnati per le scuole materne comunali nell'anno scolastico 1998/1999 sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale n. 68/1993 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta maggiori oneri e trova copertura sullo stanziamento scritto al capitolo 54265 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e pluriennale per gli anni 1999/2001 che prende la nuova denominazione «Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 settembre 1999

VIÉRIN

99R0866

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 27.**Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 del 10 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****Art. 1.****Finalità**

1. La Regione garantisce e promuove un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, riutilizzo e risparmio delle risorse, anche al fine di assicurare il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.

2. In armonia con gli obiettivi di cui al comma 1 ed in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), delle competenze assegnate alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche) e della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), la presente legge ha per oggetto:

a) l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

b) la disciplina delle funzioni degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale come individuato dall'art. 2;

c) la definizione delle norme di indirizzo e di coordinamento degli enti locali competenti in materia di risorse idriche individuati dalla presente legge.

3. La Regione assicura una gestione integrata di tutti gli usi della risorsa idrica attraverso il piano regionale delle acque e coordina l'esercizio delle funzioni dei comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in materia di risorse idriche.

Art. 2.**Delimitazione dell'ambito territoriale ottimale**

1. Il territorio regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale che:

a) rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;

b) è funzionale alla rappresentazione della domanda di servizio integrato delle popolazioni residenti e all'identificazione dei comuni tenuti alle forme e ai modi di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.**Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato**

1. I comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei dal punto di vista territoriale o per settore specialistico, nelle forme e nei modi indicati dalla legge regionale n. 54/1998, organizzano il servizio idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. Ai comuni, organizzati nei modi e nelle forme indicate al comma 1, competono:

a) l'individuazione della domanda di servizi, cioè della qualità e della quantità che devono essere garantite dai soggetti gestori a garanzia delle esigenze locali e a salvaguardia degli interessi degli utenti;

b) la predisposizione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione, del programma di attuazione riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi e del relativo piano finanziario;

c) la scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito delle forme previste dalla normativa in materia di autonomia locale;

d) la scelta dei soggetti gestori e l'approvazione delle convenzioni regolanti i rapporti con gli stessi;

e) la salvaguardia delle gestioni esistenti secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3 e di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3, della legge n. 36/1994;

f) il controllo tecnico-economico e gestionale sull'attività dei gestori del servizio idrico integrato;

g) l'attuazione, nell'ambito delle direttive, degli indirizzi e degli interventi previsti nella pianificazione regionale in materia di usi delle risorse idriche, di tutela e di salvaguardia della qualità, di risparmio, di rinnovo e di riutilizzo idrico.

3. Il Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM) Dora Baltea definisce gli indirizzi, le modalità e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, sulla base delle finalità di cui all'art. 1, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 54/1998.

Art. 4.**Gestione del servizio idrico integrato**

1. I comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei, possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, anche con una pluralità di soggetti esperti in materia e di forme nell'ambito di quelle previste dalla legge regionale n. 54/1998, al fine di salvaguardare il rispetto delle esigenze locali.

2. Al fine di cui al comma 1, i comuni individuano il soggetto competente per il coordinamento del servizio idrico integrato e adottano ogni misura per l'organizzazione e l'integrazione delle funzioni fra la pluralità dei soggetti gestori.

3. Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 7, restano operanti le associazioni di comuni, nel settore delle risorse idriche, attive alla data di entrata in vigore della presente legge, che costituiscono il punto di riferimento per sottoambiti omogenei o per settori specialistici per la riorganizzazione del servizio.

Art. 5.**Tariffa del servizio idrico integrato**

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

2. La tariffa è determinata in modo da assicurare ai soggetti gestori la copertura dei costi di investimento e di esercizio e deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato, del piano finanziario conseguente alle opere e degli adeguamenti necessari finanziati direttamente, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

3. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al comma 2, alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento adottate dalla giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13 della legge n. 36/1994, sentite le commissioni consiliari competenti e il BIM, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La tariffa è articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza.

5. In fase di prima applicazione la tariffa assicura almeno la copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato e, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adeguata ai criteri di determinazione di cui al presente articolo.

Art. 6.

Convenzioni con i soggetti gestori del servizio idrico integrato

1. I rapporti con i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione, stipulata sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare adottati con propria deliberazione dal consiglio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella convenzione tipo, la Regione prevede, oltre ai contenuti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 36/1994, l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi inadempienze o irregolarità e in ogni altro caso in cui la gestione del servizio idrico integrato non possa più essere proseguita.

Capo II

FUNZIONI REGIONALI

Art. 7.

Piano regionale delle acque

1. Il consiglio regionale, con propria deliberazione, approva il piano regionale delle acque, articolato, ai sensi delle rispettive leggi di settore, in piano regionale di tutela delle acque, piano regolatore generale degli acquedotti e piano di utilizzo delle acque.

2. In armonia con le previsioni della pianificazione di bacino del fiume Po, con le direttive del comitato misto di cui all'art. 8, comma terzo, dello statuto speciale e con il concorso e la collaborazione di tutte le parti interessate all'uso e alla tutela del patrimonio idrico regionale, il piano regionale fissa i criteri e le direttive generali finalizzati a garantire:

- a) la corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- b) la tutela e la salvaguardia della qualità delle acque a qualsiasi uso destinate;
- c) il rinnovo e il risparmio delle risorse idriche;
- d) l'integrazione e la riorganizzazione delle strutture necessarie all'erogazione dei servizi idrici;
- e) l'ottimizzazione gestionale del servizio idrico integrato.

3. Il consiglio regionale può adottare misure di salvaguardia, in attesa dell'approvazione del piano di cui al comma 2 e per un periodo massimo di due anni, e approvare piani stralcio per sottoambiti o settori specialistici funzionali, purché essi costituiscano fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 2.

4. L'assessore regionale competente in materia di risorse idriche promuove annualmente una conferenza con gli enti locali competenti in materia di risorse idriche e gli assessori regionali competenti al fine di esaminare lo stato di attuazione dell'organizzazione dei servizi idrici e dei programmi di intervento per il corretto e razionale uso della risorsa idrica in conformità con il piano regionale delle acque.

5. I soggetti competenti devono fornire alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche tutti i dati necessari, o comunque richiesti da quest'ultima, nell'ambito e in accordo con il sistema informativo territoriale regionale.

Art. 8.

Funzioni della struttura regionale competente in materia di risorse idriche

1. All'attuazione di tutti gli adempimenti previsti e connessi con l'applicazione della presente legge, provvede la struttura regionale competente in materia di risorse idriche.

2. La struttura regionale competente in materia di risorse idriche costituisce altresì organo di garanzia degli interessi degli utenti ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge n. 36/1994. A tal fine, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia dei predetti interessi per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità del servizio idrico e coopera con il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge n. 36/1994.

Art. 9.

Finanziamento regionale di infrastrutture idriche

1. La Regione può intervenire mediante finanziamenti in favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche di interesse collettivo dirette al miglioramento e al potenziamento del servizio idrico integrato attraverso la predisposizione di programmi pluriennali di intervento nell'ambito territoriale ottimale.

2. Al fine di favorire la riorganizzazione dei servizi idrici su scala intercomunale, la Regione privilegia nei propri programmi di realizzazione diretta di lavori pubblici gli interventi di costruzione e/o sistemazione delle opere di captazione e delle reti di adduzione e di distribuzione principale di acquedotti comprensoriali, di collettori fognari di adduzione a impianti di depurazione biologici a fanghi attivi delle acque reflue, di collettori fognari e relativi impianti di trattamento dei reflui idrici intercomunali, di costruzione e/o di ampliamento degli impianti di depurazione biologici a fanghi attivi.

3. Il programma di attuazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi idrici deve comprendere tutti gli interventi di cui al comma 1 gli interventi di cui si richiede il finanziamento e la realizzazione da parte della Regione ai sensi della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), mentre gli altri interventi di interesse prettamente locale o di manutenzione, anche straordinaria, delle reti e dei manufatti sono elencati anche in modo generale solo sotto l'aspetto finanziario e indicandone la fonte di finanziamento.

4. Compete agli enti locali, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 12/1996, la realizzazione degli interventi di interesse locale o di manutenzione, anche straordinaria, delle reti e dei manufatti connessi con il servizio idrico integrato.

Art. 10.

Norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve le forme associative e le altre forme di collaborazione di ambito sovraregionale, previste dalla normativa vigente, già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 settembre 1999

VIÉRIN

99R0867

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1999, n. 28.

Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 del 10 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi

1. La presente legge detta norme per il contenimento della spesa a carico del bilancio del consiglio regionale, in materia di previdenza dei consiglieri regionali, e costituisce l'istituto dell'assegno vitalizio, di seguito denominato istituto, in analogia a quanto previsto per i membri della Camera dei Deputati.

2. Ai consiglieri regionali della regione autonoma Valle d'Aosta spetta, oltre al trattamento indennitario di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), come modificato dalla presente legge, la corresponsione di un assegno vitalizio secondo criteri stabiliti dalla presente legge e da apposito regolamento di applicazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. L'istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del consiglio regionale, è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è gestito secondo principi assicurativi ed è finanziato dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'art. 3 della legge regionale 33/1995, come modificato dalla presente legge, e dal contributo versato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b).

4. L'istituto provvede all'erogazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 33/1995, come modificato dalla presente legge, a tutti i consiglieri regionali.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 33/1995

1. L'art. 1 della legge regionale n. 33/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e assegno vitalizio). — 1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica e indennità di funzione;
- b) diaria;
- c) indennità di missione;
- d) indennità per fine mandato.

2. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta la corresponsione di un assegno vitalizio, disciplinato negli articoli 13 e seguenti della presente legge.».

Art. 3.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2 è disposta una trattenuta obbligatoria, quantificata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale in misura non inferiore al venti per cento, a titolo di contributo per la corresponsione della indennità di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 1, comma 2.».

Art. 4.

Individuazione dei beneficiari dell'assegno vitalizio e criteri di opzione

1. A tutti i consiglieri regionali entrati in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge si applica il regime della capitalizzazione, come disciplinato dalla presente legge.

2. Ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, è data facoltà di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il calcolo per la conversione dal regime della prestazione definita, come disciplinato dagli articoli 13 e seguenti della legge regionale n. 33/1995, a quello della capitalizzazione è effettuato sulla base del capitale richiesto dalla Associazione nazionale delle compagnie di assicurazione (ANIA) per l'acquisizione di un assegno vitalizio corrispondente a quello maturato al momento dell'opzione, con una diminuzione pari al quindici per cento.

3. In alternativa a quanto previsto al comma 2, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il regime della capitalizzazione anche solo per gli anni di mandato successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Conseguimento del diritto

1. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è fissata a sessantacinque anni per tutti i consiglieri regionali entrati in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai consiglieri regionali di cui al comma 1 è data la facoltà di richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, purché non prima dei dieci anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di età.

3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di età. Inoltre, per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo.

4. Il limite minimo di età rimane fissato a sessant'anni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 33/1995, per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per quelli di precedenti legislature che entrino nuovamente in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, per quanto riguarda l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, si applica quanto stabilito al comma 3.

Art. 6.

Assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio risulta dalla conversione del capitale individuale maturato alla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Il capitale è costituito:

- a) dalla trattenuta obbligatoria, prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 33/1995;
- b) dai contributi a carico del bilancio del consiglio regionale, stabiliti dall'ufficio di presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale;
- c) dal rendimento eventualmente conseguito dall'istituto.

2. Per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 2 della legge regionale n. 33/1995, spettante al consigliere al momento della cessazione del mandato, adeguata all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati, determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

3. Per gli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, e che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 33/1995, percepita dai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguata agli indici ISTAT.

Art. 7.

Misura dell'assegno vitalizio

1. Nel regime della capitalizzazione, come definito all'art. 6, comma 1, l'ammontare della rendita è determinato dalla conversione del capitale accantonato con il tasso di conversione utilizzato dalla Associazione nazionale delle compagnie di assicurazione (ANIA), valido in quel momento, per l'erogazione di un assegno vitalizio, in base ai seguenti criteri:

- a) età;
- b) sesso;
- c) tipologia della prestazione.

2. Nel regime della capitalizzazione, qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a trenta mesi, l'erogazione della prestazione è obbligatoriamente liquidata in forma di capitale.

Art. 8.

Casi di decesso del consigliere regionale e di inabilità permanente al lavoro

1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge o dai figli, ovvero, in loro mancanza, da altri eredi se già viventi a carico del consigliere. In mancanza di tali soggetti la posizione rimane acquisita all'istituto dell'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui il consigliere regionale deceda nel corso dell'esercizio del primo mandato, i soggetti di cui al comma 1 hanno comunque diritto all'assegno vitalizio minimo, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale.

3. Nel caso in cui il consigliere regionale divenga totalmente e permanentemente inabile al lavoro nel corso dell'esercizio del primo mandato, ha comunque diritto all'assegno vitalizio minimo, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 14, commi 2, 3 e 4, e all'art. 15 della legge regionale n. 33/1995.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano soltanto ai consiglieri regionali che optano per il regime della capitalizzazione. Invece, per i consiglieri regionali che rimangono nel regime della prestazione definita, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme della legge regionale n. 33/1995.

Art. 9.

Casi di restituzione e di riscatto

1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 33/1995, come modificato dalla presente legge, incrementate del rendimento conseguito dall'istituto, mentre le quote versate dalla Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), rimangono in capo all'istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale.

2. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è consentito, entro dodici mesi dalla cessazione del mandato o dall'entrata in vigore della presente legge, se si tratta di consiglieri regionali di precedenti legislature, il riscatto dell'ammontare della prestazione in capitale, corrispondente al totale accantonato o convertito ai sensi dell'art. 4, comma 2, se motivato dal finanziamento di altra forma previdenziale.

3. La facoltà di restituzione, di cui al comma 1, e quella di riscatto, di cui al comma 2, sono subordinate alle effettive disponibilità finanziarie dell'istituto.

Art. 10.

Rinvio alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 48

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) si applicano anche all'assegno vitalizio, come disciplinato dalla presente legge.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ai sensi della legge regionale n. 33/1995 e del «Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri della Regione autonoma Valle d'Aosta», approvato dall'assemblea dei consiglieri il 28 luglio 1972 e modificato il 14 dicembre 1976, ma che ancora non lo percepiscono.

2. Agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 33/1995, che non hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, è data facoltà di avvalersi di quanto previsto all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 33/1995.

3. Gli ex consiglieri regionali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 2 devono presentare domanda scritta al presidente del consiglio regionale entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Modalità di finanziamento dell'istituto

1. La Regione riconosce all'istituto un credito pari ai diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre 1999, per un ammontare complessivo valutato in lire 115 miliardi (Euro 59.392.543,40).

2. La Regione trasferisce all'istituto le somme di cui al comma 1 sulla base di un piano di rientro che riconosca, sulle quote di credito non ancora rimborsate, un tasso di rivalutazione monetaria pari all'indice ISTAT.

3. Il piano di rientro prevede il trasferimento di lire 1200 milioni (Euro 619.748,28) per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni (Euro 1.549.370,70) per l'anno 2001 ed il versamento di quote annuali a copertura del debito residuo, da estinguere entro l'anno 2010.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dell'onere di lire 1200 milioni per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni per l'anno 2001, che grava sul capitolo 20010 di nuova istituzione sul bilancio pluriennale della Regione 1999-2001 con la denominazione «Trasferimento all'istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati dai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 1999» si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 del medesimo bilancio, a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato 1 del bilancio stesso:

a) quanto all'anno 2000, per lire 1200 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali);

b) quanto all'anno 2001, per lire 2000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali) e, per lire 1000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.2.3. (Promozione e creazione di servizi di assistenza tecnico-economica di marketing a favore delle piccole/medie imprese nei settori del commercio e del turismo).

2. A decorrere dall'anno 2002, l'onere annuo a carico della Regione è determinato con legge di bilancio.

Art. 14.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del regolamento di applicazione previsto all'art. 1, comma 2, e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 settembre 1999

VIÉRIN

99R0868

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 5.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1997 della Regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1999*)

(*Omissis*).

99R0885

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1999*)

(*Omissis*).

99R0886

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 7.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1999*)

(*Omissis*).

99R0887

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1999, n. 8.

Modifica dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 «Interventi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione, in occasione del Giubileo 2000» e rettifica del relativo avviso pubblico approvato con deliberazione della giunta regionale 2 marzo 1999, n. 958.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 19 giugno 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati entro il 15 dicembre 1999 ed entro il 31 dicembre 1999 devono essere rese operanti le strutture e gli impianti relativi».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 giugno 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 giugno 1999.

99R0888

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 26.

Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 «disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee». Modifiche all'art. 15, comma 1 (norme di carattere generale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 dell'8 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termine per la denuncia dei pozzi

1. Il termine disposto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 18 gennaio 2000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 6 settembre 1999

DISTASO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 27.

Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 dell'8 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del dipartimento

1. Ad integrazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, in ciascuna azienda unità sanitaria locale (AUSL) è istituito il «dipartimento delle dipendenze patologiche».

2. Il dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della AUSL e svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, l'alcolismo e altre dipendenze patologiche.

3. La sede del dipartimento coincide con la sede della AUSL.

Art. 2.

Sezione dipartimentale

1. Il dipartimento si articola in sezioni dipartimentali (SER.T.), con funzioni operative e gestionali, riferite a un ambito territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre.

2. Nel caso di AUSL con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre è istituita un'ulteriore sezione dipartimentale in presenza di frazione di multiplo non inferiore a due.

3. Sono pertanto individuate venticinque sezioni dipartimentali come da allegata tabella A).

4. La sede della sezione dipartimentale è individuata dal direttore generale della AUSL in relazione alle esigenze della utenza, sentito il consiglio dei sanitari.

Art. 3.

Funzioni del dipartimento

1. Il dipartimento per le tossicodipendenze svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze svolte dalle sezioni dipartimentali;

b) formula le linee-guida, con il concorso dei responsabili delle unità operative del dipartimento e dei dirigenti delle sezioni dipartimentali, per i trattamenti terapeutici, riabilitativi e per la prevenzione dei problemi droga correlati e per la promozione della salute;

c) promuove e organizza la formazione sia degli operatori del dipartimento, sia degli operatori socio-sanitari della ASL, sia del volontariato e del privato sociale del territorio;

d) implementa e coordina la ricerca epidemiologica, di concerto con l'osservatorio epidemiologico regionale e centralizza le rilevazioni delle sezioni dipartimentali;

e) formula progetti circa l'utilizzo dei budget del Dipartimento.

Art. 4.

Responsabile Dipartimento

1. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato il responsabile del Dipartimento scelto tra i responsabili delle sezioni dipartimentali.

2. Al responsabile del Dipartimento spetta:

- a) il coordinamento tecnico dell'assetto organizzativo;
- b) a gestione del budget;
- c) la formulazione di standards di funzionamento dei SER.T. d'intesa con i relativi responsabili;
- d) la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione degli operatori;
- e) l'individuazione di un gruppo operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti ausiliari previsti dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- f) la promozione e il coordinamento dell'attività di verifica degli interventi e la valutazione dei risultati.

Art. 5.

Dirigente SER.T e funzioni

1. La sezione dipartimentale è diretta da un dirigente medico di secondo livello, nominato dal direttore generale, previo avviso pubblico - incarico quinquennale - di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Il dirigente della sezione dipartimentale (SER.T.), nell'ambito della programmazione del dipartimento, organizza, coordina e controlla le attività di propria competenza; promuove e dirige, individuandone la collocazione ottimale, tutte le attività specialistiche.

Art. 6.

Unità operative

1. Il responsabile del Dipartimento, sentiti i responsabili delle sezioni dipartimentali, in relazione alle esigenze del territorio, individua le seguenti unità operative (UO):

- a) per gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di promozione della salute;
- b) epidemiologica;
- c) per gli interventi in strutture penitenziarie, per le problematiche e gli interventi HIV correlati;
- d) per le problematiche alcol/droga correlate.

2. Il coordinamento di ogni UO è affidato al personale del Dipartimento di profilo professionale pertinente alla funzione dell'UO e con curriculum formativo e professionale specifico attinente al tipo di attività da svolgere.

Art. 7.

Consiglio del Dipartimento

1. Il responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione, della consulenza e del contributo collegiale dei responsabili delle sezioni dipartimentali, dei responsabili delle UO, dei responsabili degli enti ausiliari iscritti all'albo e del volontariato tramite il consiglio dipartimentale.

2. Il consiglio è organo collegiale e ne fanno parte il responsabile del dipartimento, i responsabili delle sezioni dipartimentali, i referenti delle UO del dipartimento, i responsabili degli enti ausiliari iscritti all'albo e del volontariato.

3. Il parere del consiglio ha valore consultivo ed è obbligatorio richiederlo per le materie che riguardano l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del budget.

4. Le riunioni del consiglio dipartimentale sono verbalizzate.

Art. 8.

Svolgimento attività

1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale sono garantite dal servizio pubblico sia direttamente, sia attraverso gli enti ausiliari iscritti all'Albo regionale, sia in collegamento con gli enti locali.

Art. 9.

Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali

1. Il responsabile della sezione dipartimentale autorizza l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Per detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e secondo le attività programmate, il dirigente del Dipartimento individua una quota per ciascuna sezione dipartimentale.

Art. 10.

Attività distrettuali

1. Le attività della sezione dipartimentale a livello distrettuale si integrano, secondo la strategia delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e istituzionali presenti nel territorio.

2. In particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unità operative, in grado di assicurare gli interventi in sede distrettuale, riguardano:

a) gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di educazione alla salute, con riferimento altresì all'art. 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, alla medicina scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale;

b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici sulle tossicodipendenze e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici, ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dalla circolare n. 20 del 30 settembre 1994 del Ministero della sanità per i trattamenti con farmaci sostitutivi e altra normativa;

c) la rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la formazione sul fenomeno tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza;

d) le attività socio-terapeutico-riabilitative a carattere semiresidenziale e residenziale, in rapporto con gli enti ausiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

e) gli interventi socio-assistenziali, delegati dagli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché quelli attivati tramite progetti specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti;

f) prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevedono interazioni e connessioni, tramite protocollo d'intesa e convenzioni tra ente locale, AUSL, Direzione penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.

Art. 11.

Pianta organica

1. La pianta organica del Dipartimento e delle sezioni dipartimentali è costituita dalle dotazioni organiche dei servizi per le tossicodipendenze come previste dai provvedimenti regionali attuativi del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 e come accorpate dalle AUSL a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18.

2. Per ogni sezione dipartimentale è istituito un posto di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario del profilo professionale medico, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di primo livello dirigenziale.

3. Per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di operatore professionale coordinatore e un posto di assistente sociale coordinatore mediante trasformazione dei posti vacanti del profilo professionale corrispondente.

Art. 12.

Accordo di programma

1. Per le attività di prevenzione, cura, riabilitazione dell'alcolismo, nonché per le connesse attività di studio, ricerca, documentazione, formazione, informazione e promozione della salute, possono venire stipulati appositi accordi di programma tra AUSL, aziende ospedaliere ed enti locali, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. All'espletamento delle suddette attività concorrono i diversi servizi delle ASL e delle aziende ospedaliere di cui al decreto ministeriale sanità 3 agosto 1993 e i soggetti del privato sociale e del volontariato.

Art. 13.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1999 i posti di dirigente medico di secondo livello istituiti dal precedente articolo 5 ai fini della direzione delle sezioni dipartimentali sono conferiti con le procedure previste dall'art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Le aziende USL fanno fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le quote del fondo sanitario regionale di parte corrente indistinta loro assegnate.

2. Gli atti dei direttori generali dai quali consegue un incremento di spesa devono essere corredati da relazione sugli effetti economici e finanziari ed attestazione in ordine alla copertura economico-finanziaria nell'ambito dei propri bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 6 settembre 1999

DISTASO

(*Omissis*).

99R0829

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 28.

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 dell'8 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», la Regione Puglia, al fine di garantire l'esplicazione dell'azione amministrativa e della gestione del servizio idrico integrato (SII) in funzione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, disciplina con la presente legge gli adempimenti e le procedure di propria competenza riguardanti:

a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), per la gestione del SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque usate;

b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;

c) le modalità per l'organizzazione e la gestione del SII.

Art. 2.

Delimitazione degli ATO

1. In sede di prima attuazione della presente legge, tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, lettera a), l'ATO è costituito dall'intero territorio regionale.

Art. 3.

Modifica degli ATO

1. La delimitazione di cui all'art. 2 può essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata, Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.

2. Alle modifiche provvede il consiglio regionale con propria delibera, su proposta della giunta, sentite le province interessate.

3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le province esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano espressi favorevolmente.

Art. 4.

Competenze regionali

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle autorità d'ambito di cui all'art. 6.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, in sede

di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per la definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni contermini ai sensi dell'art. 17 della legge n. 36 del 1994 per quanto riguarda l'approvvigionamento e la realizzazione e gestione delle infrastrutture interregionali per gli usi civili.

Art. 5.

Modalità e forme di cooperazione

1. I comuni e le province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge n. 36 del 1994 in materia di organizzazione del SII, così come di seguito riportato:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del SII da garantirsi agli utenti;

b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l'adeguamento del SII alla domanda dell'utenza;

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma d'interventi di cui alla lettera b);

d) scelta delle modalità di gestione del SII, nell'ambito degli istituti previsti dall'art. 22, comma 3, lettere b), c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo l'art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;

f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);

g) vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui all'art. 11 della legge n. 36 del 1994.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni e le province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.

3. I comuni e le province ricadenti nell'ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del SII secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e per l'esercizio delle funzioni sopra riportate, stipulano apposita convenzione di cui all'art. 24 della legge n. 142 del 1990, definita sulla base dello schema di convenzione da approvarsi da parte della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, la stessa è stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'art. 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990 e dal presidente della giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.

Art. 6.

Autorità d'ambito

1. Con la convenzione di cui all'art. 5, i comuni e le province appartenenti all'ATO istituiscono un organismo comune per l'organizzazione del SII denominato «Autorità d'ambito», con sede presso la provincia in cui ricade il maggior numero di abitanti dell'ambito.

2. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti all'ATO.

3. Il presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di abitanti appartenenti all'ATO provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 4 dell'art. 5.

4. La provincia di cui al comma 3 è l'ente responsabile del coordinamento e alla stessa compete la legale rappresentanza dell'autorità d'ambito.

5. L'assemblea delibera, con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'autorità d'ambito e in particolare:

a) determina la tariffa unica di ambito;

b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio;

c) assicura la salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;

d) individua la forma di gestione del SII nell'ambito degli istituti di cui all'art. 5, lettera d);

e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione;

f) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

g) approva le modifiche alla convenzione istitutiva dell'autorità d'ambito.

6. Il controllo di legittimità sugli atti di competenza dell'assemblea e sugli atti di cui al comma 5, lettera d), è esercitato dall'organo di controllo competente.

7. Le modalità e i tempi dell'esercizio del controllo sono disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

8. La convenzione di cui all'art. 5 contiene le ulteriori modalità di funzionamento degli organi, nonché l'organizzazione e i compiti degli uffici dell'autorità d'ambito; nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'autorità d'ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'art. 15.

9. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al comma 4, nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza, viene costituita presso l'ente responsabile del coordinamento un'apposita segreteria tecnico-operativa. La convenzione di cooperazione di cui all'art. 5 stabilirà la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione e il suo funzionamento.

Art. 7.

Rappresentatività dell'autorità d'ambito

1. L'assemblea dei rappresentanti dei comuni e delle province convenzionati appartenenti all'ATO è composta:

a) dai sindaci, o dagli assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del comune di appartenenza;

b) dal presidente, o dall'assessore delegato, della provincia o delle province, senza diritto di voto.

Art. 8.

Convenzione tra l'autorità d'ambito e il soggetto gestore del SII Casi di pluralità di gestori

1. In attuazione dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l'autorità d'ambito e il soggetto gestore del SII sono regolati da apposita convenzione.

2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l'autorità d'ambito procede agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui all'art. 5, comma 2, della presente legge.

4. Il gestore del SII è unico per l'intero ambito. L'autorità d'ambito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso, l'autorità d'ambito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio.

5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le modalità di cui all'art. 17 della legge n. 36 del 1994.

Art. 9.

Acquedotti e opere di competenza regionale

1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidati in uso all'autorità d'ambito ai fini della istituzione del SII.

2. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 e alla adozione degli atti formali di affidamento in uso.

Art. 10.

Accordi di programma

1. In applicazione dell'art. 17 della legge n. 36 del 1994, per la definizione di programmi di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che richiedano l'azione integrata della Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione Puglia e il presidente dell'autorità d'ambito, d'intesa con la Regione stessa, hanno facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento connesso.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 27 della legge n. 142 del 1990.

Art. 11.

Tariffa d'ambito

1. La tariffa di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), è unica per tutto il territorio dell'ambito ed è determinata sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di disaggregazione del territorio regionale in più ambiti, data la particolarità del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e vettoriamento) a servizio dell'intero territorio regionale, le tariffe che andranno a determinarsi in ciascun ambito dovranno tener conto della incidenza di detto elemento di costo base che sarà unico in tutta la Regione.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII.

3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 36 del 1994.

4. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 36 del 1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base dei criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di utenza.

Art. 12.

Organo di garanzia

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994, definisce la struttura di un organismo di garanzia per le finalità del comma 1 del citato articolo, nonché le attribuzioni del medesimo e le modalità operative con cui lo stesso tiene i rapporti con il comitato per la vigilanza nell'uso delle risorse idriche di cui al citato art. 21, con gli ATO e con le autorità di bacino.

Art. 13.

Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche

1. È istituito il comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche con sede presso l'assessorato competente in materia di risorse idriche.

2. Il comitato costituisce organo consultivo della giunta regionale per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative all'ATO, alla gestione del SII, alla regolamentazione delle interferenze tra gli eventuali ATO, nonché alla formazione e all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi.

3. Del comitato fanno parte:

- a) il coordinatore dell'area competente per materia;
- b) il dirigente del settore risorse naturali della Regione Puglia;
- c) il dirigente dell'ufficio utilizzazione risorse idriche della Regione Puglia;
- d) il dirigente dell'ufficio difesa del suolo della Regione Puglia;
- e) tre funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno dall'assessore regionale all'agricoltura, uno dall'assessore all'ambiente e uno dall'assessore regionale ai lavori pubblici;
- f) i segretari generali delle autorità di bacino interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;
- g) sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici, designati dal consiglio regionale;
- h) un esperto designato dall'unione province italiane (UPI) e dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali.

4. Il comitato è costituito dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica cinque anni.

5. Il regolamento di funzionamento del comitato è approvato con delibera della giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

6. Con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del settore risorse naturali, il segretario del comitato e il personale dell'ufficio di segreteria.

7. È abrogato l'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attività del COTRI vengono trasferite al comitato di cui al presente articolo.

Art. 14.

Personale

1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del SII del personale di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dell'autorità d'ambito di cui all'art. 6 le spese connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione e gravano sul capitolo n. 621035 «Spese per la prima attuazione della legge n. 36 del 1994», che viene impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire 100 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 621079 «Realizzazione di un sistema integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche legge regionale n. 24/1983», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ATO. La giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti.

Art. 16.

Norma transitoria

1. In relazione alla specificità dell'ATO unico, così come definito dall'art. 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 comuni della regione, e alle modalità attraverso le quali viene assicurato attualmente il SII, un unico ente pubblico a servizio della quasi totalità dei comuni, in fase di prima attuazione della presente legge e comunque fino al primo affidamento della gestione del SII, la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate dall'art. 4 e dal comma 2 dell'art. 8, eserciterà le funzioni di programmazione e controllo sull'affidamento della gestione del SII da parte dell'autorità d'ambito.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 6 settembre 1999

DISTASO

99R0830

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 29.

Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 94 dell'8 settembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno solare 2000, è così determinato:

a) lire 20/kg per i rifiuti indicati dai numeri di codice 100202 e 170500 di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1996, serie generale, n. 250, nonché per i rifiuti speciali non pericolosi indicati nel decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998, supplemento ordinario, n. 72;

b) lire 5/kg per tutti gli altri rifiuti speciali indicati nel decreto del Ministro dell'ambiente 15 luglio 1996;

c) lire 15/kg per tutti gli altri rifiuti speciali non pericolosi;

d) lire 40/kg per i restanti tipi di rifiuti.

2. Il termine di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5, è elevato a cinque anni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 6 settembre 1999

DISTASO

99R0831

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 30.

Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio Finanziario 1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 97 suppl. del 16 settembre 1999)

(Omissis).

99R0832

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1999, n. 22.

Istituzione dell'albo regionale della Società di Mutuo Soccorso.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 82 del 12 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Calabria, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, specie in relazione ai bisogni dei cittadini della terza età, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso gestite senza fini di lucro, che da almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato l'attività di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Art. 2.

1. È istituita presso l'Assessorato ai servizi sociali la Consulta per la mutualità, per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale delle S.O.M.S.

2. La Consulta, presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, è costituita da:

un rappresentante dell'Assessorato ai servizi sociali;

un rappresentante dell'Assessorato alla sanità;

due rappresentanti dell'Associazione delle S.O.M.S. di Calabria.

3. La Consulta dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.

Art. 3.

1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 2 della presente legge le Società Operaie ed i soggetti di cui al precedente art. 1 già riconosciuti in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e comunque operanti nel territorio da almeno dieci anni.

2. Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite dalla giunta regionale.

3. La Consulta, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la società abbia esercitato ed eserciti opere di solidarietà e abbia perseguito i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riferendone con parere motivato al Presidente della giunta regionale.

4. L'iscrizione all'Albo delle S.O.M.S. dei soggetti di cui all'art. 1 della presente legge avviene mediante decreto del Presidente della Regione.

Art. 4.

1. Le Società Operaie ed i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge, una volta iscritti all'Albo Regionale, devono trasmettere alla Consulta copia dei bilanci di previsione e consuntivi, relazione illustrativa delle attività sociali svolte nell'anno precedente, relazione morale e finanziaria sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge.

2. Gli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo devono effettuarsi entro il trenta maggio di ciascun anno.

3. In caso di mancato adempimento, la Consulta, dopo aver contestato l'inadempienza ed eccezionalmente concesso una proroga non superiore a sessanta giorni a fronte di comprovate giustificazioni al mancato adempimento, può proporre la cancellazione dell'Albo della società inadempiente. La cancellazione viene disposta con decreto dal Presidente della Regione.

Art. 5.

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, concede contributi in conto capitale per:

a) ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti di cui alla presente legge ed in cui gli stessi hanno la sede e svolgono l'attività sociale;

b) rinnovo degli arredi e delle attrezzature connesse all'attività sociale;

2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere concessi in misura pari al 50 per cento del costo delle opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria documentate e fino ad un massimo di trenta milioni. I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi in misura pari al 50 per cento delle spese documentate e fino ad un massimo di quindici milioni.

Art. 6.

1. I contributi di cui al precedente art. 5 devono essere richiesti alla giunta regionale entro il trenta gennaio di ogni anno, inviando la seguente documentazione:

per gli interventi di cui all'art. 5, lettera a) copia del progetto approvato dalla Commissione edilizia del comune di appartenenza e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;

per gli interventi di cui all'art. 5 lettera b) preventivo dettagliato ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti.

Art. 7.

1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5, i contributi, ove riconosciuti, vengono erogati in due rate, nella misura del 40 per cento alla stipula del contratto dei lavori o dichiarazione diretta nel caso di lavori in economia e con saldo a presentazione del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

2. Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5, l'erogazione dei contributi è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni, per l'anno 1999 si fa fronte con l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa n. 4331104 denominato «Contributi alle Società di Mutuo Soccorso ed istituzione Albo regionale» mediante prelievo di pari somma dal fondo globale di cui al capitolo 7001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1999.

2. Per gli anni successivi la somma necessaria sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 agosto 1999

MEDURI

99R0744

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1999, n. 23.

Norme per il trasporto pubblico locale.

(Pubblicato nell'edizione straordinaria del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 83 del 13 agosto 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria nell'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, di quelle delegate ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, persegue la razionalizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale.

2. La Regione riconosce al trasporto pubblico locale il carattere di servizio sociale primario e promuove, anche con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico.

Art. 2.

Trasporto pubblico locale

1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo in ambito regionale di persone e di cose, effettuati con ogni modalità ed in modo continuato o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata.

2. I servizi di trasporto pubblico locale si distinguono in:

a) servizi ferroviari, costituenti un sistema di trasporto locale di interesse regionale svolto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dalle Ferrovie della Calabria nei limiti di quello che sarà trasferito ed accettato dalla Regione a conclusione dell'azione di risanamento tecnico-economico attualmente in corso;

b) servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata effettuati in ambito comunale o in area costituita dal territorio di più comuni limitrofi;

c) servizi di linea effettuati su strada e distinti in:

c1.) urbani, se svolti nell'ambito del territorio di un comune caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità di insediamenti urbani, oppure necessari a collegare il centro urbano con lo scalo ferroviario e/o con l'aeroporto situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

c2.) interurbani, se svolti nel territorio di più comuni o consorzi di comuni e per soddisfare una domanda debole di trasporto;

c3.) provinciali, se collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia, nonché se collegano il territorio di una provincia con una provincia limitrofa;

c4.) regionali, se collegano il territorio di due o più province nell'ambito del territorio regionale;

c5.) interregionali, se collegano il territorio della Regione Calabria con quello di una regione limitrofa;

c6.) di gran turismo, se hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegati.

Art. 3.

Funzioni e competenze della Regione

1. La Regione in materia di trasporto pubblico locale:

a) approva il Piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione;

b) approva il programma del trasporto pubblico locale in coerenza con il Piano regionale dei trasporti;

c) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani del traffico e per i programmi triennali predisposti dalle province;

d) predispone la programmazione degli investimenti raccordandola con quella dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi di programma;

e) individua, d'intesa con gli enti locali, la rete dei servizi minimi di cui al successivo art. 14, nonché i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale da affidare ad imprese in possesso dei requisiti per esercitare servizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;

f) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe, anche allo scopo di completare la realizzazione dell'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;

g) provvede, tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla ripartizione tra le province delle risorse disponibili per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del successivo art. 4, nonché per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 5 della presente legge;

h) assume dal 1° gennaio 2000, le funzioni e le competenze di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8; stesso decreto, e stipula, sentita la Commissione consiliare competente, i contratti di servizio con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e con le Ferrovie della Calabria per l'affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale;

i) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e sostituzione sulle attività delegate ai sensi della presente legge.

Art. 4.

Funzioni e competenze delle province

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, sono delegate alle province che provvedono a:

a) adottare i piani di bacino di cui al successivo art. 11;

b) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e per la stipula dei contratti di cui al successivo art. 16;

c) promuovere l'intesa con la provincia limitrofa per lo svolgimento di servizi che collegano il territorio di due o più province, sulla base delle linee individuate ai sensi del successivo art. 9, con attribuzione delle funzioni amministrative alla provincia nel cui territorio ha origine il traffico;

d) approvare i programmi triennali per definire la rete dei servizi minimi sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando la integrazione tra le varie modalità e favorendo quella di minore impatto ambientale;

e) istituire eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio;

f) vigilare sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

g) svolgere le funzioni in materia sanzionatoria nei confronti delle imprese concessionarie;

h) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

i) assegnare ai comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti ed appartenenti ai bacini di competenza le risorse necessarie ad assicurare esclusivamente i servizi minimi urbani ed interurbani. Per i comuni con popolazione inferiore è necessario consorzarsi per il raggiungimento del suddetto limite;

l) svolgere le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 relative al riconoscimento, ai fini della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

m) svolgere le competenze previste dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 in materia di personale dipendente delle aziende concessionarie di servizio nonché vigilare sulla esatta applicazione di leggi, contratti e regolamenti relativi al trattamento del personale.

2. Sono attribuite altresì alla competenza delle province:

a) lo svolgimento delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi ed impianti a fune di ogni tipo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, qualora l'impianto non insista nel territorio una comunità montana e sia collocato sul territorio di due o più comuni;

b) l'autorizzazione all'apertura delle scuole nautiche e la vigilanza sull'attività delle scuole medesime, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997;

c) la concessione all'esercizio delle autostazioni funzionali al servizio di trasporto di competenza;

d) le funzioni di cui al successivo art. 28, lettere a), b), d) ed e).

Art. 5.

Funzioni e competenze dei comuni

1. I comuni relativamente ai servizi di linea urbani ed interurbani di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c), punti c1.) e c2.), provvedono a:

a) redigere ed approvare i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone handicappate di cui all'art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) definire la rete dei servizi minimi di propria competenza ed approvare, d'intesa con la provincia competente, i relativi programmi triennali, tenendo conto delle risorse finanziarie loro attribuite, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità e favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi;

c) far fronte agli adempimenti previsti dall'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio mediante l'utilizzo di veicoli fino a nove posti;

d) promuovere l'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c), punti c1.) e c2.);

e) istituire eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla precedente lettera h) con oneri finanziari a carico del proprio bilancio;

f) svolgere le procedure concorsuali, per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e per la stipula dei contratti di cui al successivo art. 16;

g) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

h) inviare alla Regione ed alla provincia competente i dati nonché i risultati della rendicontazione annuale, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

2. Al fine di assicurare i collegamenti con gli aeroporti calabresi, i comuni che intendono istituire servizi di linea interurbana o provinciale sono tenuti a promuovere l'intesa, anche in concorso con le società di gestione, con il comune dove ha sede l'aeroporto, previo nulla osta delle province se i territori interessati ricadono in province diverse, e senza oneri per il bilancio regionale.

3. Sono, inoltre, attribuite ai comuni le competenze di cui al successivo art. 28, lettera c).

Art. 6.

Funzioni e competenze delle comunità montane

1. Sono attribuite alla competenza delle comunità montane funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale che riguardano il territorio di loro competenza e relativi a:

a) impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio quando insistono sul territorio di due o più comuni facenti parte della comunità montana;

b) espletamento del servizio di vigilanza sull'esercizio degli impianti di cui alla precedente lettera a).

2. In caso di impianti ricadenti interamente sul territorio di un solo comune, quest'ultimo può delegarne l'espletamento alla comunità montana competente.

3. Le comunità montane possono organizzare, su delega dei comuni, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, i servizi di trasporto pubblico di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c), punto c.).

Art. 7.

Osservatorio della mobilità

1. Per la finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale costituisce presso l'assessorato ai trasporti l'«Osservatorio della mobilità» con il compito di:

a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati sull'interazione ambiente-trasporti, nonché quelli connessi alla mobilità regionale, anche ai fini di seguirne la relativa tendenza;

b) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati, di cui al punto a), in collaborazione con le province, comuni, comunità montane e aziende interessate.

Art. 8.

Comitato della mobilità

1. Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai trasporti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituisce con decreto il comitato della mobilità che dura in carica l'intera legislatura, composto da:

a) un dirigente dell'assessorato ai trasporti;

b) un rappresentante dell'ANCI;

c) un rappresentante dell'UPI;

d) un rappresentante dell'UNCEM;

e) un rappresentante dell'ANAC;

f) un rappresentante della FENIT;

g) un rappresentante delle Ferrovie dello Stato, Direzione regionale del trasporto locale;

h) un rappresentante delle Ferrovie della Calabria;

i) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro;

l) tre rappresentanti delle associazioni degli utenti in rappresentanza rispettivamente degli studenti pendolari, dei pensionati e dei soggetti portatori di handicap;

m) un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello nazionale;

n) tre esperti in materia di pianificazione dei trasporti, economia aziendale e diritto amministrativo;

o) un rappresentante della Federtrasporti - Sezione Calabria.

2. Il Comitato della mobilità è presieduto dall'assessore regionale ai trasporti.

3. Il Comitato della mobilità, quale organo consultivo, formula proposte in ordine alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, alle iniziative per la attività dell'Osservatorio della mobilità ed alle iniziative di programmazione nel settore dei trasporti, nonché esprime parere sulla pianificazione e gestione del trasporto.

4. Ai componenti del Comitato della mobilità, estranei all'amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura determinata annualmente con provvedimento della giunta regionale.

Art. 9.

Accordi di programma

1. La Regione, le province, le comunità montane, con riferimento anche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e i comuni possono stipulare accordi di programma, eventualmente con il concorso delle aziende di trasporto pubblico locale, al fine di promuovere interventi e investimenti volti alla riorganizzazione della mobilità e nell'interesse del trasporto pubblico locale, individuando le risorse necessarie.

Art. 10.

Programma del trasporto pubblico locale

1. La Regione redige il programma del trasporto pubblico locale, validità triennale, in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto pubblico locale ed un'efficiente organizzazione dei relativi servizi ed al fine di:

a) fornire una organizzazione regionale del trasporto pubblico locale finalizzata a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità e ridotto impatto ambientale;

b) garantire misure di indirizzo e coordinamento delle altre forme di pianificazione dei trasporti operate dagli enti locali regionali, con particolare riferimento ai Piani di bacino ed ai Piani di trasporto pubblico urbano dei comuni;

c) disporre che le attività del settore di trasporto pubblico locale siano prioritariamente orientate a raggiungere risultati di maggiore integrazione delle diverse modalità di trasporto, sia pubbliche che private, di decongestionamento del traffico nelle aree critiche, di riduzione dei tempi di percorrenza, di abbattimento dell'inquinamento ambientale;

d) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e la concorrenzialità tra i diversi vettori;

e) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto;

f) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale con obiettivi di intervento a breve, medio e lungo termine;

g) prevedere le modalità di determinazione delle tariffe;

h) indicare il sistema di monitoraggio dei servizi;

i) individuare i servizi minimi di cui al successivo art. 14.

2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato della mobilità di cui al precedente art. 8, adotta il Programma di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 11.

Piani di bacino

1. I Piani di bacino costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito dei bacini individuati dal Piano regionale dei trasporti.

2. I Piani di bacino debbono conformarsi agli indirizzi del Programma regionale del trasporto pubblico locale e individuano le unità di rete di cui al successivo art. 12.

3. Il Piano di bacino è adottato dalla provincia competente per territorio ed è approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento, trascorsi i quali si intende approvato.

Art. 12.

Unità di rete

1. Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, è suddiviso in unità di rete.

2. Si definisce unità di rete di trasporto pubblico locale un insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore economia ed efficienza di gestione e di un migliore grado di integrazione modale.

3. L'unità di rete costituisce l'entità da porre a base delle offerte per l'affidamento del servizio.

Art. 13.

Investimenti

1. La giunta regionale, sentito il Comitato della mobilità ed in coerenza con il Piano regionale dei trasporti, predispone la programmazione degli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da acquistare.

2. Per la individuazione delle infrastrutture, l'ammontare delle risorse necessarie, le fonti di finanziamento, si applicano le norme di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997.

Art. 14.

Servizi minimi

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, sentite le associazioni dei consumatori, delle Imprese di trasporto, le OO.SS. e previo parere della Commissione consiliare competente, determina, entro duecento-settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

2. Per i servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire le esigenze essenziali della mobilità per le strutture regionali socio-sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo n. 422/1997, la rete dei servizi minimi è definita tenendo conto:

- a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e turistici;
- d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;
- e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente secondo comma e dell'intesa di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997, la Regione convoca apposite conferenze di servizio con le singole province ed i comuni ricadenti nella medesima giurisdizione provinciale. Ove in tale sede non si raggiunga l'intesa, la giunta regionale assume la decisione, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente.

Art. 15.

Ricavi e costi

1. La giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 8, fissa annualmente quale parametro per i contratti di servizio il rapporto minimo ricavi/costi.

2. La Regione assume come obiettivo il raggiungimento, a partire dal 1° gennaio 2000, di un tetto di copertura tra ricavi da traffico e costi operativi non inferiore al 35 per cento, al netto dei costi per infrastrutture.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, l'ente affidante può prorogare la scadenza di un biennio, previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano biennale di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi.

Art. 16.

Contratti di servizio

1. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato da contratti di servizio stipulati tra la provincia e l'impresa aggiudicataria tenendo presente:

- a) l'omogeneità dei livelli tariffari nell'ambito del territorio regionale;
- b) la quantità, la qualità e la sicurezza del servizio assicurato nella scelta del gestore;
- c) le priorità tra le linee e corse maggiormente rispondenti all'interesse pubblico da soddisfare tenendo conto delle scelte contenute nei piani di bacino.

2. I contratti di servizio devono prevedere:

- a) la rete dei servizi oggetto del contratto con l'indicazione analitica del programma di esercizio;
- b) il corrispettivo e l'eventuale revisione dello stesso nei limiti percentuali in cui può essere prevista;
- c) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale e i dati di gestione su supporto cartaceo ed informatico;
- d) l'obbligo dell'affidatario a utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;
- e) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di comunicazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi;
- f) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza;
- g) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi;
- h) le procedure da osservare in caso di controversie ed il foro competente in caso di contenzioso;
- i) l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626/1994;
- l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;
- m) le modalità di attuazione e di revisione;
- n) la durata, le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;
- o) le sanzioni e i casi di revoca, decadenza e risoluzione per inosservanza contrattuale.

3. L'affidamento dei servizi avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che:

- a) per la scelta del gestore si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- b) per quanto riguarda l'aggiudicazione, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale;

d) in caso di servizi gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati a propri consorzi o ad aziende speciali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma secondo, lettera b) del decreto legislativo n. 422/1997, fermo restando le previsioni di cui alla lettera c) del medesimo art. 18, stesso decreto.

4. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dal Regolamento n. 1893/1991/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

5. L'operatività dei contratti di servizio decorre a far data dal 1° gennaio 2002.

6. L'affidamento ha durata settennale ed è indissolubile dal contratto di servizio.

7. I soggetti aggiudicatari hanno l'obbligo di:

- a) rispettare i contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali degli autoferrotranviari;
- b) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
- c) garantire un servizio di qualità ed un'adeguata informazione all'utenza;
- d) fornire all'ente affidante ed alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli stessi, utilizzando anche supporti informatici;
- e) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.

8. Gli enti locali, qualora intendessero attivare servizi aggiuntivi a quanto previsto dai contratti di servizio dovranno fare fronte agli ulteriori oneri con risorse proprie.

9. I costi ed i fattori di produzione, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale, provinciale e comunale, devono essere distinti dai costi di ogni altra attività e servizio di trasporto facenti capo alla stessa azienda.

10. La giunta regionale, sentito il Comitato per la mobilità di cui al precedente art. 8, emana direttive tendenti ad incentivare la trasformazione dei consorzi e delle aziende speciali in S.p.a., ovvero in società cooperative tra i lavoratori delle stesse aziende.

Art. 17.

Subentri e cessazioni

1. In tutti i casi di subentro o cessazione di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

- a) al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo anche in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio, di revoca, di risoluzione o di decadenza del contratto ovvero dall'affidamento;
- b) il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con applicazione dei contratti collettivi ed integrativi aziendali di categoria;
- c) il materiale rotabile destinato al servizio di trasporto pubblico locale al momento della cessazione o del subentro è ceduto all'impresa subentrante al valore di mercato, al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto del materiale anzi detto.

Art. 18.

Sub-affidamento di servizi di trasporto

1. È consentito il sub-affidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge.

2. L'affidatario, previo assenso dell'ente affidante, può applicare l'istituto dell'affidamento ad altra impresa, entro il limite massimo del 10 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto delle modalità di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 12, comma 2, lettera a). L'affidatario rimane, comunque, unico responsabile del servizio.

3. Le cooperative costituite a maggioranza tra lavoratori provenienti da aziende dismesse hanno precedenza nel sub-affidamento dei servizi.

4. L'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori ed è tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone, di sicurezza, di regolarità, di qualità del servizio e del trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza.

5. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun indennizzo da parte dell'ente affidante.

Art. 19.

Servizio di trasporto pubblico urbano

1. I comuni che intendono istituire un servizio urbano di trasporto esercitato in una delle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, dovranno adottare il piano urbano del traffico in conformità alla direttiva 12 aprile 1995, n. 77 del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Piano deve comunque contenere disposizioni dirette a garantire alle aziende urbane di trasporto una idonea fluidità di transito al fine di conseguire la massima efficacia ed efficienza di trasporto, nonché ad assicurare la mobilità dei soggetti di cui all'art. 26, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente debbono essere riportate nel contratto di servizio che deve regolare i rapporti tra comuni ed aziende di trasporto urbano.

4. Nel medesimo contratto di servizio debbono essere individuati i servizi ulteriori rispetto a quelli minimi fissati e finanziati dalla regione, i cui oneri rimangono a totale carico del comune interessato.

5. Nel quadro di un'attività sperimentale diretta ad incentivare il trasporto pubblico urbano la giunta regionale, sentito il Comitato della mobilità di cui al precedente art. 8, può autorizzare l'attuazione di progetti-pilota per il trasporto integrato in almeno una delle città capoluogo della Regione.

Art. 20.

Vigilanza

1. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, effettuano la vigilanza:

- a) sull'osservanza degli obblighi derivanti dai contratti di servizio;
- b) sulla efficienza degli impianti e del materiale circolante;
- c) sul regolare funzionamento dei servizi affidati.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al primo comma possono essere richiesti alle aziende dati ed informazioni e possono essere svolte ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette ispezioni e verifiche, fornendo la collaborazione necessaria.

3. Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza è costituita una apposita struttura presso l'assessorato ai trasporti con adeguata dotazione di risorse e personale.

Art. 21.

Sanzioni

1. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o forniscono informazioni e dati non veritieri o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di L. 2.000.000.

2. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

- a) nel caso che vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio.

Art. 22.

Agevolazioni tariffarie

1. Le tessere di libera circolazione in vigore cessano di validità il 31 dicembre 1999.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 hanno diritto ad usufruire di tessera di libera circolazione le seguenti categorie di cittadini:

- a) i Cavalieri di Vittorio Veneto;
- b) gli invalidi di guerra e di servizio, prima e seconda categoria, ed eventuali loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
- c) i privi della vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori, se previsti dalla legge.

3. Hanno diritto ad usufruire di agevolazioni tariffarie le seguenti categorie di cittadini:

- a) i soggetti titolari di pensione minima o integrata a minimo corrisposta dall'INPS o da altri istituti previdenziali;
- b) gli studenti ed i lavoratori dipendenti che utilizzano autoser-vizi extraurbani di linea per raggiungere la scuola ed il posto di lavoro.

4. L'agevolazione tariffaria di cui al comma precedente è determinata dalla giunta regionale in misura non superiore al 50 per cento del premio previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti e limitatamente ad una sola relazione di viaggio.

5. È riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo della guardia di finanza, agli agenti di Polizia penitenziaria, purché in divisa e solo se in servizio di pubblica sicurezza, nonché a favore dei titolari di tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale della M.C.T. del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto, ove ciò sia previsto da specifiche norme del contratto collettivo di lavoro o da altri regolamenti.

6. Le condizioni e le modalità per il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle aree urbane sono stabilite dai comuni ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 23.

Tessera di riconoscimento e possesso dei requisiti

1. Per fruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 22, con esclusione del sesto comma, gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento, a validità triennale, rilasciata dal comune di residenza, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Detta tessera costituisce titolo per la libera circolazione o per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti.

2. Nel caso in cui il titolare della tessera abbia diritto all'accompagnatore, la validità della medesima è estesa a quest'ultimo e la circostanza dovrà risultare anche dal documento di viaggio.

Art. 24.

Oneri

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione delle norme di cui al precedente art. 22 sono a carico dell'amministrazione regionale e troveranno copertura nell'ambito dei contratti di servizio.

2. In caso di concessione di agevolazione tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici urbani ed interurbani, gli enti competenti si attengono alle disposizioni della presente legge, fermo restando l'onere a carico degli enti suddetti di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minore introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

Art. 25.

Norme finanziarie

1. È costituito il Fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997.

2. Le risorse necessarie a soddisfare gli oneri economici previsti dai contratti di servizio sono trasferite alle province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio. Le province sono tenute alla rendicontazione entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Le province non possono iscrivere annualmente in bilancio somme inferiori a quelle che vengono loro trasferite dalla Regione per la copertura degli oneri nascenti dalla stipula dei contratti di servizio.

Art. 26.

Interventi sostitutivi

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni provinciali delle funzioni e delle competenze delegate ai sensi della presente legge, la giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone interventi sostitutivi.

Art. 27.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà ad approvare un regolamento per la individuazione di tutti gli strumenti necessari a rendere operativo il trasferimento delle funzioni agli enti delegati.

2. In sede di prima applicazione, i servizi minimi delle unità di rete sono affidati, a cura delle province competenti per territorio, con contratti di servizio scadenti il 31 dicembre 2001 alle aziende di trasporto che attualmente esercitano in base ad atti di concessione emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dall'avvio delle attività di cui al comma precedente le imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri devono far pervenire alla Regione propria dichiarazione con la quale manifestano l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio di trasporto previo contributo del 30 per cento sull'importo determinato sulla base del costo standardizzato al 31 dicembre 1998 in relazione alle percorrenze chilometriche sviluppate.

4. In tal caso l'impresa che subentrerà ai servizi esercitati è obbligata a rilevare le attrezzature ed il materiale mobile strumentale all'esercizio, fatte salve diverse pattuizioni fra le parti, ed a rilevare il personale inerente, i servizi medesimi, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata.

5. Qualora le suddette imprese non esercitino la facoltà di cui al precedente terzo comma, possono continuare nell'esercizio in associazione con altre imprese ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 158/1995.

6. In sede di prima applicazione della presente legge e, tenuto conto delle caratteristiche dell'imprenditoria locale, i bandi di gara possono prevedere che la ditta in forma singola o associata e cooperative regolarmente costituite che partecipino alle gare per l'affidamento dei servizi possono risultare aggiudicatari di una percentuale non superiore al 25 per cento del totale regionale dei servizi da esercire.

7. Nel caso di trasformazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aziende speciali o dei consorzi che attualmente sono affidatari dei servizi della Regione, i servizi possono essere affidati direttamente alla società derivante dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore a tre anni.

8. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio, ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui alla presente legge.

Art. 28.

Funzioni soppresse

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le funzioni amministrative facenti capo finora alla Regione e relative:

- a) all'approvazione degli organici delle aziende di trasporto;
- b) all'assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;
- c) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, nonché mediante autovetture da noleggio di rimessa e da piazza;

d) alla determinazione del parco macchine aziendale per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale d'interesse regionale;

e) alle funzioni amministrative relative al personale delle aziende di trasporto collettivo.

Art. 29.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme e le disposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge e specificamente:

1) a decorrere dalla data d'applicazione dei contratti di servizio per l'espletamento dei servizi di cui alla presente legge, cesseranno di avere efficacia le leggi regionali 24 marzo 1982, n. 7 e 11 luglio 1983, n. 22;

2) è abrogata la legge regionale 11 luglio 1983, n. 23;

3) è abrogata ogni disposizione della legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sono in particolare abrogati: il comma b) dell'art. 4; gli articoli 7 ed 8; l'art. 12; il comma b) dell'art. 16 specificamente per quanto riguarda la competenza sui collegamenti scali ferroviari, aeroporti con i centri urbani dei comuni ove dette infrastrutture insistono; il primo comma dell'art. 31; l'art. 33;

4) è abrogato il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 agosto 1999

MEDURI

99R0745

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1999, n. 24.

Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione n. 371 del 29 giugno 1999, recante: «Norme per il trasporto pubblico locale». Riformulazione art. 15.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 83 del 13 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 8, fissa annualmente quale parametro per i contratti di servizio il rapporto minimo ricavi/costi.

2. La Regione assume come obiettivo il raggiungimento, a partire dal 1° gennaio 2000, di un tetto di copertura tra ricavi da traffico e costi operativi non inferiore al 35 per cento, al netto dei costi per infrastrutture.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, l'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei servizi e della domanda di trasporto, può concedere la proroga del suddetto termine sino a non oltre il 1° gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del 1° gennaio 2000 non abbiano conseguito per il rapporto ricavi/costi il valore minimo di 0,35 a condizione che:

a) abbiano conseguito nell'ultimo biennio un incremento del rapporto ricavi/costi non inferiore a 0,04;

b) adottino e trasmettano all'ente affidante un piano di risanamento gestionale che consenta il raggiungimento del valore minimo di 0,35 alla data del 1° gennaio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 7 agosto 1999

MEDURI

99R0746

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1999, n. 25.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1995.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 89 del 13 settembre 1999)

(Omissis).

99R0797

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1999, n. 26.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 90 del 14 settembre 1999)

(Omissis).

99R0798

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 27.

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione (Legge finanziaria).

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 92 del 18 settembre 1999)

(Omissis).

99R0799

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 28.**Variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 92 del 18 settembre 1999)

(Omissis).

99R0800

REGIONE SICILIA**LEGGE 27 aprile 1999, n. 8.**

Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 30 aprile 1999)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali

1. Al fine di procedere alla necessaria rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e di includervi le figure professionali utili per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, le dotazioni organiche di ciascuna delle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sono fissate nella tabella A, allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella I allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 18.

2. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad adeguare e riordinare gli organici del centro regionale progettazione e restauro, del centro regionale inventario e catalogazione, delle soprintendenze ai beni culturali ed ambientali, delle biblioteche regionali, dei musei regionali, nonché in particolare delle sezioni di cui al punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Finalità dell'attività di catalogazione

1. Allo scopo di effettuare l'individuazione dei beni di cui all'art. 5 delle norme di attuazione dello statuto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, nonché allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la conoscenza, la Regione siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, promuove l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.

Art. 3.

Disposizioni attuative dell'attività di catalogazione

1. Alla catalogazione, inventariazione, censimento, aggiornamento e gestione dei dati sui beni culturali provvedono le soprintendenze, le gallerie, i musei e le biblioteche, sulla base degli indirizzi espressi dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e con il coordinamento del centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, secondo quanto prescritto dall'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e per le finalità di cui al punto 1, dell'art. 13 e dell'art. 18 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.

Art. 4.

Procedimento concorsuale

1. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione conclude i procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. (Comma omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

3. (Comma omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

4. (Comma omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 5.

Limiti d'età

1. Per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Regione siciliana e dalle pubbliche amministrazioni nel territorio della Regione siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6.

Applicazione dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche è applicata — per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge — esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.

2. Il personale risultato vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgerà, nelle rispettive qualifiche, attività prevalente di catalogazione, in relazione alle esigenze di cui all'art. 2.

3. Il servizio prestato per la realizzazione degli interventi inerenti l'attività di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988, n. 160, 19 aprile 1990, n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto rilevazione per il recupero del barocco siciliano) e dell'art. 111 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche è considerato, per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici di cui alla presente legge, alla stregua dei servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

Art. 7.

Modifiche ed abrogazione di norme

1. È abrogato l'art. 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.

2. Ai fini dell'art. 6 la riserva per il personale interno di cui all'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è applicata nella misura del 5 per cento.

3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 111 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, sono abrogate le parole «e con l'esercizio di arti e professioni».

4. Al comma 1, lettera a), dell'art. 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono soppresse le parole «indirizzo classico».

5. All'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, i punti 1) e 2) sono così sostituiti:

- «1) paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici;
- 2) architettonici».

Art. 8.

Assunzioni di personale fino al quarto livello

1. Per il periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi relativamente a qualifiche o profili professionali del ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo è riservato al personale che abbia prestato effettivo servizio in qualifiche corrispondenti o assimilabili per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Attività di catalogazione nella fase transitoria

1. In funzione delle esigenze improrogabili di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale siciliano e conseguentemente, attesa la necessità di non interrompere la campagna di catalogazione dei beni culturali attualmente in corso, i contratti stipulati ai sensi dell'art. 111 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche sono prorogati non oltre la data di espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente legge e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1998.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge valutato in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 38371 del bilancio di previsione della Regione.

2. L'onere di lire 25.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 9 della presente legge per l'esercizio finanziario 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale 1997-99, cod. 02.04.00 mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (capitolo 55937).

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 aprile 1999.

CAPODICASA

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione: MORINELLO*

(Omissis).

99R0631

LEGGE 27 aprile 1999, n. 9.

Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 30 aprile 1999)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Attesa l'insufficienza del personale della catalogazione effettivamente assunto rispetto a quello previsto e al fine di realizzare un organico assetto delle attività derivanti dalle linee progettuali di catalogazione, i contratti di lavoro di cui all'art. 111 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati per un periodo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, anche per il tramite degli uffici periferici della direzione regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, definisce le attività di catalogazione, schedatura e documentazione da realizzare in relazione a quelle già svolte per la determinazione di un organico piano di utilizzazione delle risorse umane e materiali.

Art. 2.

1. Sono abrogati l'art. 9 ed il comma 2 dell'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 29 ottobre 1997, concernente: «Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali».

Art. 3.

(Articolo omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).

Art. 4.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 28.750 milioni, di cui:

lire 26.000 milioni per gli oneri conseguenti alla stipula dei contratti (capitolo 38377);

lire 1.250 milioni per l'acquisto di apparecchiature informatiche (capitolo 38376);

lire 1.500 milioni per le spese di gestione connesse all'attività di catalogazione (capitolo 38378).

2. Per l'esercizio finanziario 1999 è autorizzata la spesa di lire 14.250 milioni di cui:

lire 12.850 milioni per la stipula dei contratti;

lire 750 milioni per l'acquisto di apparecchiature informatiche;

lire 650 milioni per le spese di gestione connesse all'attività di catalogazione.

3. All'onere di lire 43.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire 28.750 milioni gravanti nell'esercizio 1998 e per lire 14.250 milioni gravanti nell'esercizio 1999

mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata per i medesimi esercizi dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (capitolo 55937).

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 aprile 1999.

CAPODICASA

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione: MORINELLO*

(Omissis).

99R0632

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 10.

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 30 aprile 1999)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA REGIONE

Art. 1.

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione Sicilia è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'Assemblea regionale Sicilia entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:

a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economico-finanziaria;

b) entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge «finanziaria»;

c) entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Art. 2.

Documento di programmazione economico-finanziaria

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'aula, entro il 31 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;

b) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;

c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

e) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c) e d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge «finanziaria», di cui all'art. 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

5. Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza regione-autonomie locali.

Art. 3.

Legge finanziaria

1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge «finanziaria» con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;

c) all'eventuale rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle principali leggi regionali di spesa;

d) all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria.

3. La legge «finanziaria» non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge «finanziaria» è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione Sicilia.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO.

Art. 4.

Disposizioni in materia di entrate

1. Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.

2. A tale scopo le singole amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal «Quadro di classificazione delle entrate della Regione», ai sensi degli articoli 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.

3. I singoli rami dell'amministrazione regionale hanno cura di elaborare semestralmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, tramite le coesistenti ragionerie centrali che esprimono il loro avviso, all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

4. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce alla giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi ritenuti necessari per la tutela dell'erario della Regione.

5. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1997 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono crediti da riscuotere, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1998 medesimo.

6. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare a norma del comma 5; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998.

7. Con decorrenza dall'esercizio in corso le somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o in contabilità speciali intestati alla Regione, sono considerate come riscosse e versate nella cassa regionale e sono imputate ai pertinenti capitoli del bilancio; contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria. I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle contabilità speciali interessano esclusivamente la gestione di tesoreria regionale.

8. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole «e 2» sono soppresse e sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa.

1-ter. Con decreto del medesimo assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione Sicilia al quale devono essere versate le somme relative.

1-quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35».

Art. 5.

Tasse automobilistiche

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, fermo restando le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza individuate dalla vigente normativa statale, fissa, a decorrere dall'anno 2000, condizioni e modalità supplementive e/o sostitutive per l'affidamento della riscossione delle tasse automobilistiche alle categorie abilitate alla stessa dalla vigente normativa.

Art. 6.

Proventi per la fruizione di servizi nei parchi e riserve naturali

1. La fruizione delle aree attrezzate nonché dei servizi organizzati presso i parchi, le riserve naturali e le oasi naturali, con esclusione delle strutture non alberghiere adibite a rifugio o bivacco montano, istituiti nel territorio della Regione, è consentita dietro pagamento di un biglietto.

2. Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti sono acquisite dagli enti parco, dai gestori delle riserve, delle oasi naturali e delle aree attrezzate e sono destinate alla manutenzione delle aree protette e all'incremento delle dotazioni dei servizi.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli assessori competenti, il presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di emissione, ivi incluse la vendita, la prevendita e la distribuzione dei biglietti, nonché di determinazione e riscossione del relativo prezzo per la fruizione dei servizi.

Art. 7.

Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso

1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso a musei, gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni nel cui territorio gli stessi ricadono. I comuni destinano prioritariamente i proventi ad interventi di miglioramento dei servizi connessi ai medesimi siti.

2. Nel caso in cui siano individuati più comuni contermini interessati alla gestione dei siti, i proventi sono assegnati equamente agli stessi o alle loro associazioni, nella proporzione fissata con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentiti i comuni interessati.

Art. 8.

Destinazione introiti alla conservazione e restauro dei beni culturali

1. Le somme derivanti dai canoni di concessione, dai servizi aggiuntivi, dagli introiti derivanti dal diritto di ingresso ai musei, alle gallerie, alle zone archeologiche e ai monumenti regionali, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza, sono annualmente destinate alle spese per la conservazione ed il restauro dei beni culturali ed ambientali.

Art. 9.

Adeguamento delle tariffe di ingresso

1. Ogni tre anni, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione adegua le tariffe d'ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali tenuto conto di quanto previsto dal decreto 11 dicembre 1997, n. 507 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per il triennio 2000-2002, le tariffe sono adeguate entro cento-giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito della Regione Sicilia, il comitato previsto dall'art. 3 dello stesso decreto 11 dicembre 1997, n. 507 è composto:

- a) dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, che lo presiede;
- b) da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali;
- c) da un direttore di museo regionale;
- d) da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Art. 10.

Iniziativa direttamente promosse

1. Le mostre direttamente promosse e organizzate dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono soggette al pagamento dei diritti d'ingresso. I diritti d'ingresso per tali manifestazioni sono determinati di volta in volta dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentito il comitato di cui al comma 3 dell'art. 9. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi comprese le associazioni ed i comitati, alle attività culturali della Regione o a quelle cui la Regione concorre finanziariamente, è regolata dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Art. 11.

Attivazione servizi aggiuntivi

1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso tutti i musei, le gallerie, le biblioteche e le zone archeologiche e monumentali dipendenti dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sono attivati i servizi aggiuntivi di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Palazzo reale di Palermo

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, le tariffe di ingresso al complesso monumentale Palazzo reale di Palermo, tenendo

conto, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, anche degli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria del suddetto complesso monumentale.

2. È autorizzata, per la migliore fruizione dell'immobile di cui al comma 1, la stipula di apposite convenzioni fra la Regione Sicilia, l'Assemblea regionale siciliana e gli altri enti pubblici interessati alla gestione di singole parti del medesimo complesso monumentale.

Art. 13.

Tassa per il diritto allo studio

1. Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui la legge 28 dicembre 1995, n. 549, è devoluto alle Opere universitarie dell'Isola.

2. L'importo dovuto da ogni studente per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario è determinato in lire centoventimila; gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento di detta tassa secondo i criteri previsti per le tasse universitarie. Ulteriori agevolazioni sono determinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

3. L'ammontare di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

4. Il gettito di cui al comma 1 è interamente utilizzato dalle Opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

5. Le opere universitarie devono trasmettere, alla fine di ogni esercizio finanziario, alla direzione regionale pubblica istruzione dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione apposito rendiconto dell'attività svolta, dell'utilizzo dei proventi di cui al comma 1, del numero e del valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi, nonché delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute.

6. Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.

Art. 14.

Ricerche archeologiche sottomarine

1. All'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1966, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

«Al fine di realizzare un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia costiera, Guardia di finanza, Marina militare, Polizia, Vigili del fuoco, Polizia municipale, nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della ricerca e operatività in mare».

Art. 15.

Scavi archeologici

1. Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e la soprintendenza ai beni culturali competente territorialmente, è autorizzato a stipulare intese con istituti universitari italiani ed esteri per la predisposizione ed attuazione di campagne di scavi sui siti archeologici.

Art. 16.

Vigilanza e custodia dei beni culturali

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza e custodia e favorire il regolare funzionamento di musei, gallerie, biblioteche, siti archeologici e monumentali e ogni altro istituto periferico dell'amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali, nonché per garantire l'eventuale prolungamento degli orari di apertura e la fruizione degli stessi, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può utilizzare, affidandone allo stesso le relative mansioni, il personale del ruolo dell'amministrazione regionale con qualifiche corrispondenti, nonché il personale impegnato in lavori socialmente utili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e quello di società costituite ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

2. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, le convenzioni di cui all'art. 10 della medesima legge.

3. Lo svolgimento, ai sensi dei commi 1 e 2, delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. Con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di consentire una più adeguata tutela dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione garantendo la vigilanza anche armata degli stessi, sono determinati:

a) il mansionario degli agenti tecnici custodi di cui alle tabelle B, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 allegata alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 per i diversi profili professionali ed il loro assetto organizzativo interno;

b) il contingente di personale con la qualifica di agente tecnico custode addetto esclusivamente a compiti di vigilanza armata.

5. Gli agenti tecnici custodi di cui alla lettera b) del comma 4, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, svolgono, sotto le direttive dei responsabili dei servizi ed in raccordo con il nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei carabinieri, tra gli altri i seguenti compiti:

a) vigilanza e custodia armata diurna e notturna nelle aree archeologiche, nelle gallerie, nelle biblioteche e nei siti museali e di interesse storico-culturale;

b) controllo nelle zone sottoposte a vincolo archeologico dalle soprintendenze;

c) scorta ed accompagnamento di reperti archeologici e di beni culturali di rilevante valore.

6. Agli agenti tecnici custodi addetti, con specifico provvedimento, a compiti di vigilanza armata è corrisposta un'indennità di rischio sostitutiva dell'indennità di pubblica sicurezza da determinarsi, in misura non superiore alla stessa, con le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38. Gli agenti tecnici custodi di cui al punto b) del comma 4 sono periodicamente sottoposti a controlli medici e psico-attitudinali al fine di verificarne l'idoneità all'espletamento delle mansioni.

Art. 17.

Recupero somme non utilizzate

1. Le somme erogate ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 58 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e le disponibilità derivanti dalle economie conseguite a seguito della ultimazione delle opere realizzate con le somme medesime, non utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, sono versate dagli stessi enti, entro e non oltre il

termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme, con riferimento a ciascuna somma erogata, si considerano utilizzate se:

a) il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo così come definito dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

b) gli enti di cui al presente comma risultino dotati di programmi di attuazione della rete fognante già approvati dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente relativamente alla realizzazione di opere fognarie e depurative;

c) gli enti di cui al presente comma abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto;

d) vi siano obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data della presente legge, anche in deroga alla previsione di cui alla lettera a).

2. Le somme erogate ai comuni singoli o associati ed alle II.P.P.A.B., ai sensi degli articoli 45, lettera b), e 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, non utilizzate entro il 31 dicembre 1998, sono versate dai medesimi enti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. Tali somme si considerano utilizzate se agli impegni assunti corrispondono effettive obbligazioni nei confronti di terzi.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a dare dimostrazione delle somme utilizzate all'assessorato che ha disposto il finanziamento, dandone contestuale comunicazione all'assessorato del bilancio e delle finanze.

4. Qualora le somme relative ai finanziamenti delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2 dovessero esistere nei sottoconti di tesoreria istituiti ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze dispone, entro il termine di cui al comma 3, il relativo incameramento. Una quota pari al 50 per cento è destinata al rifinanziamento di interventi nello stesso settore in cui erano originariamente destinati, nonché ad interventi volti al risanamento ambientale ed al recupero dei centri storici.

5. Le somme assegnate e non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi delle leggi indicate nel medesimo comma, sono eliminate dalle scritture contabili se non sussistono le condizioni previste dal comma stesso.

6. Il termine di cui all'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, per l'esercizio finanziario 1999 è prorogato al 30 giugno.

7. Per le spese di cui agli articoli 10 ed 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, le quote di cui al comma 4 sono estese rispettivamente al 70 e al 90 per cento.

Art. 18.

Istituzione anagrafe dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare

1. È istituita presso la presidenza della Regione, mediante adeguati sistemi informatici, l'anagrafe dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo detenuto od utilizzato dall'amministrazione regionale e dagli enti ed aziende regionali, previa verifica e rivalutazione dei beni stessi.

2. Le amministrazioni regionali, gli enti e le aziende regionali sono tenuti a fornire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli elementi idonei per la iscrizione dei beni di cui al comma 1 all'anagrafe istituita ai sensi del presente articolo. Ogni variazione è soggetta al preventivo nulla-osta della presidenza.

3. L'assessore alla presidenza è autorizzato a nominare commissari *ad acta* in mancanza degli adempimenti connessi, nei termini sopra stabiliti.

4. I beni di cui al comma 1 suscettibili di valutazione economica sono iscritti nel rendiconto patrimoniale della Regione in base ai valori rivalutati risultanti dall'anagrafe dei beni medesimi.

5. Le visure catastali effettuate dalla Regione Sicilia per l'accertamento del proprio patrimonio immobiliare sono esenti dal pagamento di ogni diritto.

6. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo la parola «permanente» sono aggiunte le seguenti parole: «nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 19.

Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio

1. Il canone superficario di cui all'art. 13 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, è determinato in L. 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.

2. Il canone superficario di cui all'art. 33 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, è determinato in L. 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.

3. I canoni di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati, rispetto al 31 dicembre 1999, ogni biennio con decreto dell'assessore regionale per l'industria, in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

4. Il pagamento del canone superficario deve essere effettuato in forma anticipata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Il canone annuo sostitutivo della partecipazione ai profitti d'impresa di cui all'art. 25, lettera g), della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54, è determinato nei seguenti importi e secondo le seguenti modalità:

a) per la concessione di acque minerali:

1) produzione annua fino a 5.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 10 milioni;

2) produzione superiore a 5.000.000 di litri e fino a 35.000.000 di litri, lire 2,000 per ogni litro d'acqua;

3) produzione eccedente i 35.000.000 di litri, lire 0,025 per ogni litro d'acqua;

b) per la concessione di acque termali:

1) produzione annua fino a 10.000.000 di litri, canone annuo anticipato fisso pari a lire 15 milioni;

2) produzione superiore a 10.000.000 di litri e fino a 50.000.000 di litri, lire 0,5 per ogni litro d'acqua;

3) produzione eccedente i 50.000.000 di litri, lire 0,009 per ogni litro d'acqua;

c) in caso di mancato esercizio delle attività a seguito della concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della quota canone per il limite di produzione inferiore;

d) con decreto dell'assessore regionale per l'industria viene disposta, sentito il consiglio regionale delle miniere, la revisione dei suindicati parametri e valori. Per le produzioni di acque minerali superiori a 5.000.000 di litri e per quelle di acque termali superiori a 10.000.000 di litri, conseguite nell'anno, il relativo corrispettivo è versato dal concessionario sull'apposito capitolo di bilancio della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

e) con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, sono approvate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. I canoni relativi ai titoli minerari vigenti sono adeguati secondo le precedenti disposizioni con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso.

6. I fitti e gli altri redditi di beni immobili patrimoniali, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni attive, i diritti erariali, i proventi delle concessioni di acque pubbliche e di spiagge e pertinenze lacuali, i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo e tutti gli altri proventi comunque denominati derivanti dalla concessione o comunque dall'uso di beni patrimoniali e demaniali della Regione, sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice di svalutazione della lira (indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi. Gli importi così rivalutati non possono comunque essere inferiori a quelli determinati,

per le varie fattispecie, secondo criteri e modalità stabiliti da leggi e altri provvedimenti dello Stato. Gli importi rivalutati sono stabiliti con decreti del presidente della Regione su proposta dei competenti assessori da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e alle aziende regionali; i relativi provvedimenti di rivalutazione sono adottati dai rispettivi organi di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Ricerca e coltivazione di idrocarburi

1. Nelle more dell'approvazione di una nuova legge organica in materia, in attuazione della direttiva CE/94/22 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, i titoli minerari di cui alla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono rilasciati dall'amministrazione regionale in maniera non discriminatoria e tale da non determinare situazioni di monopolio. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legislazione vigente che istituiscono regimi preferenziali a favore di particolari soggetti.

2. I canoni superficiali relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché le aliquote di produzione, istituiti dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, sono rideterminati secondo gli importi e con le modalità indicati di seguito:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di ricerca e per le concessioni delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono così determinati:

1) permesso di ricerca, L. 10.000 per chilometro quadrato;

2) permesso di ricerca in prima proroga, L. 20.000 per chilometro quadrato;

3) permesso di ricerca in seconda proroga, L. 40.000 per chilometro quadrato;

4) concessione di coltivazione di idrocarburi, L. 80.000 per chilometro quadrato;

5) concessione di coltivazione in proroga, L. 120.000 per chilometro quadrato;

b) con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, i predetti canoni sono rivalutati in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT, su comunicazione del competente corpo regionale delle miniere;

c) per le produzioni ottenute con decorrenza dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7 per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti in terraferma;

d) con decorrenza dall'esercizio finanziario in corso, per le produzioni ottenute nel corso dell'anno precedente, l'ammontare del canone royalty derivante dall'applicazione della aliquota di cui alla lettera c) è rivalutato dal competente corpo regionale delle miniere, in sede di liquidazione finale di ciascun anno, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT corrispondente all'anno di conseguimento delle produzioni.

3. I canoni annui di permesso sono dovuti anche in assenza di utilizzo dei permessi di ricerca.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1999 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota calcolato ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, la quota di spettanza comunale è ripartita nella misura del 20 per cento al comune dove ha la sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche se situata al di fuori del perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente alle quantità estratte ed in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.

Art. 21.

Sfruttamento delle risorse minerarie

1. Ai fini dello sfruttamento delle risorse minerarie, ivi comprese le risorse idrico-minerali per uso potabile e termale, ricadenti all'interno del proprio territorio, i comuni sono autorizzati a costituire società miste a prevalente capitale privato.

Art. 22.

Cessione alloggi popolari

1. L'art. 16 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, integrato dall'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito:

«Art. 16. Gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico della Regione per le categorie meno abbienti vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni mediante rate mensili costanti posticipate calcolate al tasso di interesse legale in vigore alla data della cessione.

Il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del valore determinato applicando i criteri di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni».

2. Il comma 7 dell'art. 137 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 è sostituito dal seguente comma:

«7. Alla stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza di mutuo resta a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».

3. Nel comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 le parole «sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5 per cento annuo, oltre al rimborso del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo».

4. All'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 è aggiunto il seguente art. 1-bis:

«Art. 1-bis - 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati a totale carico o con il contributo regionale possono essere alienati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e della presente legge, nella misura del 90 per cento».

5. I commi 1 e 2 dell'art. 132 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono così sostituiti:

«1. L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino ad anni quindici sugli interessi dei mutui contratti da imprese edili per l'acquisizione delle aree e la costruzione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, in misura tale che resti a carico del mutuatario un onere pari al 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro, oltre il rimborso del capitale. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, non può in ogni caso superare il limite massimo del 5 per cento annuo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi nella fase di preammortamento, per un periodo non superiore ad anni tre in proporzione alle quote di mutuo erogate ed in misura tale che gli interessi

sulle erogazioni, effettuate in corso d'opera, non gravino sul mutuatario in misura superiore al 50 per cento del tasso di riferimento, come determinato al comma 1. Il superiore tasso di interesse a carico del mutuatario non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 5 per cento annuo».

6. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti al completamento del piano decennale, ancorché scaduto, è prorogato al 31 dicembre 1999.

7. All'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18 è aggiunto il seguente comma:

«4. L'applicazione del presente articolo è estesa anche agli alloggi realizzati o recuperati da soggetti privati».

8. All'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

«8. La gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni di alloggi assegnati con patto di futura vendita che siano già stati acquisiti dai proprietari è ai medesimi decentrata, compresa la piccola manutenzione se è stato effettuato il trasferimento in proprietà di almeno il 50 per cento degli alloggi».

Art. 23.

Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione Sicilia e i diritti corporativi sono esercitati dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo il disposto dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'art. 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

3. La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;

b) entro il termine di cui alla lettera a), gli assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;

c) entro tre mesi dal termine di cui alla lettera a), il governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni legislative permanenti. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;

d) per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla direttiva

93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima direttiva 93/38/CEE del Consiglio.

Art. 24.

Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed aziende

1. Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti attiva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli assessori competenti attivano le procedure necessarie per il riordino, anche mediante soppressione e/o fusione, dei seguenti enti ed istituti:

- a) Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG);
- b) Istituto incremento ippico di Catania;
- c) Istituto zootecnico di Palermo;
- d) Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia;
- e) Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.

3. La Scuola magistrale ortofrenica regionale (S.M.O.R.), istituita con la legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 2000. Con la medesima decorrenza, il personale in servizio è inquadrato nel ruolo del personale non insegnante di cui all'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Il maturato economico acquisito è mantenuto ad personam ed è riassorbito con i futuri miglioramenti retributivi. I beni di proprietà della Scuola sono acquisiti al patrimonio regionale e la Regione succede alla totalità dei rapporti giuridici dell'ente soppresso.

4. È soppressa l'Opera universitaria dell'Istituto superiore per l'educazione fisica (I.S.E.F.) di Palermo le cui funzioni, diritti ed obbligazioni sono attribuiti alle opere universitarie delle università degli studi di Palermo e Catania secondo l'ubicazione degli istituti ricompresi nei relativi ambiti territoriali.

5. Le cantine sperimentali di Noto e Milazzo sono incorporate dall'Istituto regionale della vite e del vino (I.R.V.V.) garantendo l'espletamento, da parte dell'istituto incorporante, delle specifiche funzioni già esercitate dalle incorporate cantine sperimentali.

6. Con decreti del presidente della Regione, su proposta degli assessori competenti, entro il 31 luglio 1999, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3, 4 e 5.

Art. 25.

Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili

1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultino indicati in catasto come trazzera o sede viaria. È altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultino destinate negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.

2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei sottoelencati soggetti nel seguente ordine di precedenza:

- a) titolari di provvedimenti di concessione in essere alla data del 31 dicembre 1998;
- b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;
- c) proprietari frontisti.

3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprassuolo e con relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 riferiti alla regione agraria di appartenenza nei modi seguenti:

a) per i suoli destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente; per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistenti il valore agricolo medio della coltura più redditizia; qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente utilizzato come abitazione dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è ad un terzo, ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di cessione del sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;

b) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq il doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia;

c) per i suoli edificabili con densità territoriale maggiore di 1 mc./mq. il valore è determinato moltiplicando il doppio del valore agricolo medio della coltura più redditizia per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;

d) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo.

4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti deve essere presentata, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge o entro sessanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, all'Ufficio tecnico speciale per le trazzere di Sicilia, che redige il verbale di liquidazione da sottoporre all'approvazione dell'assessore per l'agricoltura e le foreste.

5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso dovrà essere versata l'intera somma prevista al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinata secondo quanto previsto dal medesimo comma 3, con un minimo di L. 50.000. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto al predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione progressa.

6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali abusivamente occupati non catastati come trazzere o sedi viarie. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengono la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti resta sospesa la riscossione delle sanzioni già irrogate. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.

7. Tutte le zone demaniali trazzerali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino di fatto occupate da corpi stradali e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici sono da intendersi trasferiti dall'amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.

8. Le porzioni di sedi viarie del demanio trazzerale in regime di coesistenza con altri tipi di demanio sono trasferite, su richiesta del sindaco e per comprovati motivi di pubblica utilità, al demanio comunale.

9. Sono trasferite al demanio comunale le sedi varie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come «regie» che:

- a) non siano state trasformate in rotabile;
- b) non risultino di pertinenza di comuni e province,
- c) non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto.

Art. 26.

Nuove norme in tema di legittimazioni di terre comunali di uso civico

1. Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi.

2. La già avvenuta edificazione non preclude la legittimazione che può essere concessa unicamente a chi risulti proprietario in virtù di atto pubblico di provenienza purché in regola con le norme e gli strumenti urbanistici. In questa ipotesi si prescinde dal requisito di dieci anni di occupazione di cui alla lettera c) dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

3. Analogamente a quanto disposto al comma 2, si procede nei casi di edificazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, qualora siano stati curati tutti gli adempimenti di legge per il rilascio della concessione in sanatoria.

4. L'avvenuta legittimazione tiene luogo della manifestazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

5. Il diniego di concessione in sanatoria comporta la revoca della legittimazione.

6. Nel concedere la legittimazione delle terre di cui ai commi precedenti, il commissario impone sul bene occupato a favore del comune a carico del richiedente un canone di natura enfiteutica il cui capitale è così determinato:

a) per le costruzioni, dal valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di una somma pari agli interessi di dieci annualità, calcolato in ragione dell'area di sedime delle edificazioni e che nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione il canone è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione;

b) per le terre e per le pertinenze degli edificati, dal valore agricolo medio ridotto ad un terzo della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato degli interessi di dieci annualità.

7. Per i casi di cui alla lettera a) del comma 6 il capitale viene ridotto alla metà ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo e non viene aumentato degli interessi ove si tratti di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata al momento dell'entrata in vigore della presente legge direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.

8. Per le edificazioni per le quali non sia stata richiesta la legittimazione o la stessa non sia stata concessa, il commissario per la liquidazione degli usi civici emette provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla Regione siciliana.

9. L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 17, è così modificato:

«1. I rimborsi delle spese e le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinati in misura pari ai compensi di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, liquidate dal commissario per la liquidazione degli usi civici, nonché le somme dovute ai sensi dell'art. 80 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono dovute direttamente dal comune interessato. Tutte le spese giudiziarie di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono poste, a titolo di anticipo, a carico del comune interessato».

Art. 27.

Acquisizione all'erario regionale dei ribassi d'asta

1. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, affluiscono integralmente in entrata del bilancio regionale.

2. Nel bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999, rubrica assessorato bilancio e finanze, è iscritto un fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti dal finanziamento delle perizie di variante e suppletive previste dall'art. 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come modificato dalla presente legge.

3. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998 sui capitoli di spesa del bilancio della Regione siciliana istituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (ribassi d'asta), costituiscono economie di spesa e contribuiscono al miglioramento del risultato finanziario di gestione dell'anno medesimo.

4. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere nei capitoli di spesa relativi al finanziamento delle perizie di variante e suppletive le somme richieste dai singoli rami dell'amministrazione regionale mediante prelevamenti dal fondo di cui al comma 2.

5. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 alle camere di commercio della Sicilia è attribuita una quota non superiore al 15 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Detta quota è ripartita fra le camere di commercio con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni in cui confluiscono le somme stanziare nei bilanci camerali per le medesime finalità.

6. All'art. 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, la parola «accreditate» è sostituita con la parola «trasferite» e, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui alla stessa lettera g) è prelevato direttamente dalle camere di commercio in ragione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferite.

7. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una quota non superiore al 25 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 1998 per ribassi d'asta di cui al comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritto in un apposito fondo per l'occupazione.

8. Il comma 3 dell'art. 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è così sostituito:

«3. Possono essere finanziate perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1, entro il limite complessivo di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».

9. È abrogato il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

Art. 28.

Modifiche al sistema sanzionatorio

1. I commi 8 e 14 dell'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono abrogati e il comma 19 del medesimo articolo è così modificato:

«19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente».

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è abrogato; in conseguenza di detta abrogazione trovano applicazione le disposizioni dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'art. 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 è così sostituito:

«Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 21, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) di L. 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe A, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 24 e 27;

b) di L. 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe B, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 25 e 28;

c) da L. 500.000 a L. 5.000.000 a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe C, in caso di mancato adeguamento ai limiti e alle prescrizioni nei tempi di cui agli articoli 26 e 29;

d) di L. 500.000 a carico dei titolari di scarichi che non osservino l'obbligo di cui all'art. 38;

e) di L. 50.000 per metro cubo/die, a carico dei titolari di scarichi produttivi in pubbliche fognature, in caso di non osservanza dei limiti fissati dalla tabella 2 allegata alla presente legge e delle prescrizioni dell'ente gestore;

f) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per i titolari di insediamenti civili che hanno attivato lo scarico dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, in assenza del certificato di abitabilità o di agibilità previsti dalla vigente legislazione».

4. Dopo l'art. 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, sono introdotti i seguenti articoli:

«Art. 43-bis. 1. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 100.000.000; detta sanzione è ridotta rispettivamente a L. 500.000 e a L. 5.000.000 per i titolari di scarichi civili che hanno denunciato la posizione dello scarico e le modalità di smaltimento in procedimenti amministrativi atti ad ottenere autorizzazioni, nulla osta o altri atti formali di assenso presso la stessa amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione dello scarico.

2. Si applica una sanzione ridotta da L. 500.000 a L. 3.000.000 ai proprietari di autoveicoli che scarichino reflui al di fuori delle pubbliche fognature, sempreché la capacità totale dei serbatoi di accumulo non superi 0,25 mc.

Art. 43-ter. 1. La non osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

2. La sanzione amministrativa è ridotta a L. 500.000 nel caso di versamento di reflui da parte di autoveicoli al di fuori delle aree specificamente individuate ed autorizzate dal comune in cui le stesse ricadono ma entro pubbliche fognature.

3. Si applica altresì la sanzione amministrativa di L. 1.000.000 ai proprietari di civili abitazioni che danno in locazione un immobile avente recapito in pubblica fognatura per un uso diverso da quello cui era originariamente adibito o autorizzato.

4. Ai fini della determinazione dell'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, si considerano operanti le disposizioni di cui all'allegato 1, lettera d), della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e per gli stessi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le previsioni di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

5. Per i casi non specificatamente indicati nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni».

5. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al comma 3, dell'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di omissione della tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'art. 12, del medesimo decreto legislativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per i rifiuti non pericolosi e da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 per i rifiuti pericolosi, sempreché dai dati riportati negli altri documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti o da altre scritture contabili obbligatorie si possano ugualmente ricostruire le informazioni per legge dovute e purché i produttori di rifiuti abbiano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, e non siano incorsi in reiterate violazioni.

6. Limitatamente alla commercializzazione mediante vendita al dettaglio di imballaggi non conformi a quanto previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di L. 100.000; in caso di accertate reiterate violazioni che abbiano riguardo alla commercializzazione dello stesso tipo di imballaggio si applica la sanzione amministrativa in misura intera.

7. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano le seguenti sanzioni accessorie:

a) ove non si provveda entro i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui alla lettera a) del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di L. 150.000 per ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso articolo;

b) qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo, alle prescrizioni impostegli con la diffida, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6 viene ridotta ad un terzo per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarità. Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarità ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere data tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

8. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo art. 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera b) del comma 7, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 3B del Trattato sull'istituzione della comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

9. L'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è così sostituito:

«1. Ferme restando le eventuali altre sanzioni di settore per la violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime delle acque e alterazione del patrimonio geo-pedologico, depauperamento della fauna e della flora, introduzione di armi, esplosivi, o altri mezzi distruttivi, abbandono di rifiuti e conservazione della biodiversità, nelle zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale, all'interno delle aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti dei trasgressori le sanzioni di cui all'allegata tabella 1.

2. In materia edilizia, all'interno delle aree delimitate di cui al comma 1 e fuori dai perimetri urbani, prevalgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto a quelle previste nei regolamenti comunali.

3. Per la violazione di divieti stabiliti nei decreti istitutivi del parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve, non ricomprese nella tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 2.000.000.

4. I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato nelle zone protette.

5. Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

6. Alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 6, nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco.

8. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, ferma restando la quota assegnata alla provincia regionale quale soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1989, n. 689, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione rubrica "assessorato del territorio e dell'ambiente" sono destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve, in relazione alle somme accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, determina con proprio regolamento gli importi da corrispondere forfetariamente a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori.

10. Sono abrogati l'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e l'art. 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71».

11. Fermo restando quant'altro stabilito nella legislazione vigente, per l'applicazione nella Regione siciliana delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale opera il principio di legalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

12. Per le violazioni richiamate nei commi precedenti, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il procedimento di irrogazione non ha ancora dato luogo alla ordinanza-ingiunzione, ovvero all'ordinanza di archiviazione, di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della medesima legge, sempre che lo stesso venga effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLE SPESE

Art. 29.

Attenuazione della rigidità della spesa

1. Per l'anno 1999 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le altre spese continuative annue diverse da quelle di cui al comma 3, sono iscritti in bilancio in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998. Per il biennio 2000-2001 l'ammontare dei predetti contributi e trasferimenti è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento, in ragione di almeno il 5 per cento annuo. La misura prevista dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni non può essere superiore, per l'anno 2000, all'85 per cento e per l'anno 2001 al 75 per cento.

2. All'art. 29, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole: «in misura comunque non superiore al 50 per cento delle spese di funzionamento e di organizzazione» e alla lettera d) le parole «60 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».

3. A decorrere dall'esercizio 1999 le spese continuative annue fissate dalle leggi della Regione sotto indicate sono iscritte in bilancio a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1998:

legge regionale 30 ottobre 1995, n. 78, art. 4 (capitolo 10525);

legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, articoli 10 e 13 (capitolo 55004);

legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, art. 41 (capitolo 55904);

legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 30, comma 1 (capitolo 19017);

legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, art. 30, comma 2 (capitolo 41953);

legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, art. 23 (capitolo 24954);

legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, art. 10 (capitolo 75204);

legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, art. 48 (capitolo 75240).

Art. 30.

Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1. Con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, da allegare al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1998, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'accertamento delle somme da eliminare come di seguito specificato:

a) i residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati, rispettivamente, dal conto consuntivo del bilancio e dal conto generale del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2;

b) salvo quanto previsto dalla precedente lettera a) e dall'art. 17 della presente legge, gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1997 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1996 ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio e categoria 11 della rubrica assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1993, ai quali, alla chiusura dell'esercizio 1998, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1998 medesimo;

c) per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 (zone interne), le disposizioni della precedente lettera b) si applicano agli impegni assunti a tutto l'esercizio 1998. Gli stanziamenti eventualmente rimodulati a carico di esercizi successivi sono eliminati dagli esercizi medesimi. Le disposizioni contenute nella presente lettera c) non si applicano agli interventi relativi ai programmi approvati dalla giunta regionale con delibera n. 438 del 17 novembre 1998, sempre che gli stessi si traducano, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in obbligazioni giuridicamente perfette determinate nell'ammontare e nel soggetto creditore.

2. Le disposizioni dell'art. 11, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano per l'esercizio 1998.

Art. 31.

Consorti di bonifica

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della medesima legge subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio e relativi all'esercizio di funzioni che sono attribuite ai nuovi enti consortili dagli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 45/1995 o da altre disposizioni di legge in vigore.

2. La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che ciascuno degli enti consortili costituiti ai sensi dell'art. 6 subentra ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio nei rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 medesima, con il personale di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato che a tali consorzi faceva capo, e succede ai medesimi in tutti i diritti ed obblighi inerenti o comunque connessi con tali rapporti.

3. La disposizione di cui al comma 9 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si interpreta nel senso che l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei soli rapporti attivi e passivi instaurati dai consorzi soppressi e relativi all'esercizio di funzioni che gli articoli 7 e 8 della medesima legge o altre disposizioni di legge in vigore non attribuiscano ai nuovi enti medesimi.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, l'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16 è abrogato.

5. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per le funzioni non trasferite ai consorzi di nuova istituzione di cui all'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nomina un commissario liquidatore, scelto tra i funzionari in servizio dell'amministrazione regionale, per ogni singolo gruppo di consorzi soppressi e ricompresi nel territorio del consorzio di bonifica in conformità a quanto previsto dalla tabella A allegata alla citata legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

6. I commissari liquidatori di cui al comma 5 provvedono entro tre mesi dalla nomina, in relazione a ciascuno dei consorzi soppressi ricompresi nella propria gestione, all'accertamento delle situazioni debitorie e creditorie degli stessi e, relativamente ai rapporti in corso, all'amministrazione ed alla liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie presentando le risultanze all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale accrediterà le somme necessarie, compatibilmente alle disponibilità del bilancio.

7. In mancanza della necessaria disponibilità finanziaria, alla copertura dei disavanzi di gestione relativi ai rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della medesima legge provvedono con le modalità previste dal successivo art. 27 della medesima legge regionale, fermo restando il necessario differimento dei termini ivi previsti.

Art. 32.

Razionalizzazione e armonizzazione tassi di interesse

1. I tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese sono uniformati ai criteri seguenti:

a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dal Ministero del tesoro, maggiorato di due punti;

b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa;

c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma. Tale tasso è ulteriormente ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se l'impresa richiedente è costituita in forma di cooperativa;

d) il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto può procedere alle modifiche delle misure percentuali indicate alle precedenti lettere b) e c);

e) l'importo massimo dell'aiuto non può superare in ogni caso quello stabilito per le corrispondenti operazioni creditizie dalla vigente legislazione regionale;

f) la disposizione di cui al presente comma è notificata ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato CE, come intervento di importanza minore trattandosi di modalità più restrittiva di erogazione di aiuti esistenti. Fino a quando le disposizioni del presente comma non avranno effetto si applicano le agevolazioni creditizie secondo gli importi previsti dalla legislazione vigente;

g) l'intensità degli aiuti finanziari alle imprese, a valere sulla legislazione regionale, non può comunque superare i limiti fissati dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato rivolti alle aree in ritardo di sviluppo;

h) le disposizioni del presente comma comunque non si applicano alle operazioni di credito riguardanti le imprese esercenti attività connesse con i prodotti di cui all'allegato II del Trattato CE.

Art. 33.

Rimborso e rinegoziazione mutui

1. Le cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, nonché le cooperative a proprietà individuale, di cui al comma 2, dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, devono rimborsare il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse pari, rispettivamente, al 15 per cento ed al 25 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito a medio e lungo termine stabilito dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal decreto di attuazione del 21 dicembre 1994, fermo restando che tale interesse non può, comunque, essere superiore all'1 per cento nel caso di cooperative a proprietà indivisa ed al 4 per cento nel caso di cooperative a proprietà individuale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle cooperative edilizie già incluse nei programmi di intervento regionale, formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora stipulato l'atto pubblico di erogazione finale e quietanza dei mutui contratti con gli istituti di credito per la realizzazione di programmi costruttivi.

3. Al fine di favorire la rinegoziazione dei mutui già concessi alle cooperative edilizie assistite da contributi a carico della Regione, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai mutuatari che procedono alla predetta rinegoziazione un ulteriore contributo in misura tale da porre a carico degli stessi, per interessi e spese accessorie, tassi non superiori a quelli stabiliti al comma 1. Il contributo è comunque concesso a condizione che l'onere complessivo a carico della Regione non risulti superiore a quello scaturente dai piani di ammortamento già in essere.

Art. 34.

Interventi costruttivi

1. Il limite di impegno autorizzato con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, può essere altresì utilizzato, entro l'importo massimo di lire 2.300 milioni, per l'integrale copertura dell'onere relativo alla realizzazione degli interventi costruttivi riguardanti le cooperative edilizie già ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nel triennio 1981-1983.

Art. 35.

Proroga termini in materia di edilizia residenziale e di lavori pubblici

1. I termini previsti dall'art. 17 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, e dal comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono prorogati al 31 dicembre 2000.

2. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, già prorogato con l'art. 11, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

3. All'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 il termine «31 dicembre 1989» è sostituito con il termine «31 dicembre 1998».

Art. 36.

Programmi di opere pubbliche

1. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1999 possono includere oltre alle opere pubbliche munite di progetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

2. Le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modificazioni sono estese per l'anno 1999 ai programmi regionali di finanziamento, solamente per le opere inserite nei programmi di finanziamento a valere sui fondi del Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999.

Art. 37.

Utilizzo somme assegnate al prefetto di Messina

1. Le somme già assegnate al Prefetto di Messina, per gli adempimenti di cui all'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, sono utilizzate dallo stesso per le seguenti finalità:

a) sino a lire 450 milioni per la demolizione dei fabbricati dichiarati pericolanti e per i quali sono state già emesse ordinanze sindacali di demolizione;

b) sino a lire 2.050 milioni per la concessione di un contributo *una tantum* di lire 5 milioni per spese di trasloco e di nuova sistemazione ed un contributo mensile di L. 500.000 a favore dei soci assegnatari fatti sgomberare a seguito di ordinanze sindacali. Tale contributo decorre dalla data dell'ordinanza sindacale, detraendo gli eventuali contributi di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 già riscossi sino all'esaurimento dei fondi stanziati;

c) le somme residue, per la realizzazione di opere di presidio e di urbanizzazione primaria atte alla sistemazione dell'area, avvalendosi delle indagini geologiche e geognostiche già eseguite e delle risultanze delle perizie tecniche depositate presso il tribunale di Messina.

Art. 38.

Contenimento spese per acquisto di beni e servizi

1. Il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi da parte della Regione siciliana è effettuato con le modalità di cui al presente articolo; ad analoghe finalità dovrà corrispondere l'attività amministrativa nei contratti attivi per ciò che concerne le spese connesse.

2. Le spese per acquisto di beni e servizi relative al funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, escluse le spese obbligatorie e d'ordine e quelle relative alle manutenzioni e ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'anno 1999 sono ridotte in misura non inferiore al 15 per cento delle corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio 1998.

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Per l'opera prestata dagli istituti suddetti e a ristoro delle spese di amministrazione sostenute, viene riconosciuta ai medesimi, dal 1° gennaio 1999, una commissione annuale pari allo 0,50 per cento calcolata sulle somme incassate per rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive».

Art. 39.

Razionalizzazione e dislocazione uffici regionali

1. Allo scopo di razionalizzare la dislocazione sul territorio degli uffici regionali decentrati e di ridurre progressivamente gli oneri di locazione degli immobili, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta un piano che preveda, almeno:

a) su proposta dell'assessore alla presidenza, d'intesa con gli assessori preposti ai rami di amministrazione interessati, la soppressione e/o l'accorpamento di uffici periferici, finalizzata all'istituzione di sportelli unici regionali;

b) su proposta dell'assessore alla presidenza, l'individuazione degli immobili di proprietà regionale utilizzabili per sedi di uffici regionali.

Art. 40.

Razionalizzazione della spesa sanitaria

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, il contenimento delle spese per acquisto, fornitura ed affitto di beni e servizi, da parte delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo; devono altresì essere contenuti i costi per la produzione di beni e servizi da parte delle stesse aziende.

2. Per l'acquisto di beni e servizi, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono tenuti ad avvalersi delle risultanze degli osservatori centrale e regionale degli acquisti e dei prezzi di cui al comma 30, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per l'assegnazione delle quote, l'assessore regionale per la sanità tiene conto dei risultati conseguiti dalle stesse aziende in termini di razionalizzazione ed economicità della spesa, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione ed economicità della spesa nonché di risanamento. Devono in ogni modo essere salvaguardati in sede di riparto delle somme relative alla spesa sanitaria gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionali, nonché gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture.

4. Per il ripiano del disavanzo del settore sanitario a carico del bilancio della Regione, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere devono alienare prioritariamente il patrimonio non destinato ad attività assistenziali. A tal fine dette aziende, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare all'assessorato regionale della sanità un inventario dei propri beni patrimoniali

e richiedere specifica autorizzazione di alienazione. Delle predette alienazioni le aziende devono dare comunicazione all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

5. L'erogazione delle ultime tre mensilità delle quote di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è condizionata alla presentazione all'assessorato regionale della sanità del conto consuntivo dell'anno precedente. La mancata presentazione del conto consuntivo entro l'esercizio successivo a quello cui si riferisce comporta, inoltre, l'immediata decadenza del direttore generale.

6. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali sono tenuti, nella veste di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, a presentare all'assessorato regionale della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i conti consuntivi delle sopresse unità sanitarie locali, anche avvalendosi, in caso di effettiva accertata necessità, da notificare alla procura regionale della Corte dei conti, degli elementi risultanti dai rendiconti trimestrali delle sopresse unità sanitarie locali. L'inadempienza della citata disposizione senza giustificato motivo comporta l'immediata decadenza dall'incarico di direttore generale.

7. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole «un dodicesimo» sono sostituite con le parole «tre dodicesimi».

Art. 41.

Blocco concorsi

1. Fino al 31 dicembre 1999 è fatto divieto all'amministrazione regionale ed agli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione di indire concorsi interni o concorsi per l'assunzione di nuovo personale. Il blocco di cui sopra non si applica ai concorsi esterni per l'assunzione di personale da inquadrare nei ruoli tecnici dell'amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali.

2. Per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario nazionale, si applicano le vigenti norme statali in materia di assunzione del personale.

Art. 42.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è introdotto nella Regione siciliana il rapporto di lavoro a tempo parziale con riguardo a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche funzionali dei dipendenti regionali, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, su richiesta dei dipendenti, alle condizioni e con le modalità di cui alle seguenti lettere:

a) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda nella quale deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere;

b) il personale che opta per il rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a svolgere altra attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno e purché l'attività da svolgere non sia in contrasto o comunque in conflitto di interessi con l'amministrazione regionale. Entro quindici giorni dall'inizio dell'eventuale attività lavorativa esterna, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione nella quale presta servizio. Analogamente deve comunicare le eventuali successive variazioni;

c) il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto con l'indicazione della durata e dell'articolazione della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere articolato con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi o solo su alcuni giorni della settimana;

d) il dipendente a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta da inoltrare con un preavviso di almeno trenta giorni e previa cessazione dell'eventuale attività lavorativa esterna;

e) con contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, sono stabiliti criteri e modalità di applicazione dell'istituto del lavoro a tempo parziale con particolare riferimento all'individuazione dei limiti massimi autorizzabili, con riguardo alla dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, alle riserve per comprovati motivi di famiglia e al trattamento economico anche accessorio;

f) l'istituto del lavoro a tempo parziale si applica anche al personale degli enti del settore pubblico regionale;

g) per quanto non previsto dal presente comma si fa rinvio al vigente ordinamento previsto per i dipendenti dello Stato.

Art. 43.

Personale regionale. Contributo di quiescenza

1. Il contributo di quiescenza a carico del personale, previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è incrementato dello 0,50 per cento.

Art. 44.

Personale regionale. Incarichi presso altre amministrazioni

1. I dipendenti dell'amministrazione regionale possono svolgere incarichi presso altra amministrazione pubblica con contratto a tempo determinato. Per tale periodo gli stessi sono posti fuori ruolo senza oneri a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 45.

Soppressione fondo concessione prestiti

1. Il fondo per la concessione di prestiti ai dipendenti e pensionati della Regione, costituito ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo del medesimo art. 16.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il contributo per fondo credito a carico del personale, di cui al quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e la relativa disposizione è abrogata. I contributi versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili.

3. Sono fatti salvi gli impegni assunti e i pagamenti disposti a carico dei capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999, nei limiti dei dodicesimi utilizzabili a norma della relativa legge di approvazione.

4. Il presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con banche ed altre istituzioni finanziarie per la concessione di prestiti a tasso agevolato al personale regionale in servizio e in quiescenza, dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione per periodi di cinque o dieci anni e fino ad un massimo di un quinto di tali emolumenti comprensivi dell'indennità di contingenza e al netto delle ritenute di legge, con garanzia contro i rischi di perdite a carico dell'amministrazione regionale nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente. Negli stessi termini devono intendersi autorizzati i legali rappresentanti degli enti per i cui dipendenti operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale regionale.

Art. 46.

Enti locali. Personale in mobilità

1. Gli enti locali che inquadrano personale nella propria dotazione organica o anche al di fuori di essa per mobilità, derivante da esubero da altro ente locale sulla base della legislazione vigente, usufruiscono dei corrispondenti trasferimenti finanziari regionali riguardanti il medesimo personale in mobilità già assunto in forza di autorizzazione regionale.

Art. 47.

Trasporto scolastico

1. All'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

«Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza».

Art. 48.

Adeguamento e armonizzazione normative regionali in materia di lavoro

1. La legislazione della Regione siciliana è conformata alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo quanto disposto dalle lettere seguenti:

a) al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dopo la parola «assunzione» aggiungere «ovvero dal trentasettesimo al settantaduesimo mese per le assunzioni che ricadono sotto la previsione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

b) al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 aggiungere:

«1-bis. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione concede l'autorizzazione allo sgravio contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente per le assunzioni non previste dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

1-ter. La concessione dei contributi a carico della Regione previsti dal presente articolo, per gli esercizi successivi all'anno 2001, è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa»;

c) al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sostituire le parole «45 giorni» con le parole «90 giorni».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 dopo la parola «enti» sono aggiunte le parole «ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale». Alla fine del medesimo articolo sono aggiunte le parole «la spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato».

3. Il termine di sei mesi di cui al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, in sede di prima attuazione, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai progetti di lavoro di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, trova applicazione il richiamato quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Al fine di consentire la piena attivazione degli interventi di cui al presente comma, la commissione regionale per l'impiego, in caso di rinuncia dei soggetti promotori ed attuatori, può autorizzare il subentro, quale ente promotore o attuatore, di altri soggetti che ne facciano richiesta, legittimati a promuovere lavori socialmente utili in forza della disciplina vigente. Restano in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai lavoratori già assegnati ai progetti, ovvero per i quali siano in corso le procedure di assegnazione.

4. Ai fini dell'armonizzazione della normativa regionale in materia di lavoro con i principi direttivi contenuti nel decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il governo della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una o più iniziative legislative per la riorganizzazione dei servizi all'impiego, delle politiche attive del lavoro e dei servizi ispettivi.

Art. 49.

Disposizioni per l'attuazione di interventi dello Stato e dell'Unione europea

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le assegnazioni finanziarie dello Stato, assegnate alla Regione siciliana con deliberazione del CIPE, relative ad interventi non appaltati al 30 giugno 1999, il presidente della Regione è autorizzato a predisporre ed attuare appositi piani di utilizzo delle predette risorse.

2. Per i piani di utilizzo di cui al comma 1 e relativi agli interventi per le attività ed i servizi alle imprese collegabili allo sviluppo locale, il presidente della Regione provvede applicando i criteri previsti dalla sottomisura 1.4.B del programma operativo plurifondo 1994-1999 ed i benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

3. È attribuita alla presidenza della Regione la competenza relativa all'attuazione degli interventi per l'utilizzazione dei finanziamenti erogati alla Regione ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, e della delibera CIPE del 18 dicembre 1996.

4. Le amministrazioni cui compete l'attuazione dei singoli sottoprogrammi, delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, delle sovvenzioni globali, degli altri programmi di iniziativa comunitaria nonché dei progetti relativi, sono tenute a definire entro il 30 giugno 1999 l'istruttoria concernente i relativi interventi al fine dell'adozione degli atti giuridicamente vincolanti di cui alle decisioni comunitarie di approvazione dei programmi stessi entro i termini previsti.

5. Decorso il termine del 30 giugno 1999, il presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni alle disposizioni previste nel comma 4, nomina, per gli enti diversi dall'amministrazione regionale, un commissario per l'adozione dei necessari adempimenti entro i successivi trenta giorni.

6. Le misure ed i sottoprogrammi che, alla data del 31 agosto 1999 non hanno dato luogo ad atti giuridicamente vincolanti o la cui adozione non sia compatibile con i tempi fissati dall'Unione europea, come verificato dal commissario di cui al comma 5, sono riprogrammati entro il 30 settembre 1999 dal presidente della Regione sentita la giunta regionale.

7. Per le misure o sottoprogrammi per i quali sono già stati emessi i decreti assessoriali di finanziamento, le aperture di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti beneficiari sono limitate alle sole somme indispensabili per pervenire all'appalto dei lavori. L'accreditamento delle ulteriori somme, ivi comprese le spese tecniche di progettazione, resta subordinato alla stipula del contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei termini fissati dall'Unione europea.

8. Gli uffici periferici di ciascun ramo dell'amministrazione regionale sono tenuti a costituire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unità operative per la vigilanza, il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999. Gli assessorati sprovvisti di uffici periferici a valenza tecnica sono tenuti ad avvalersi delle sezioni costituite presso gli uffici del Genio civile.

9. Per l'anno in corso, la commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della comunità europea dell'assemblea regionale siciliana provvede ad emanare i pareri di propria competenza entro dieci giorni dal ricevimento delle richieste. Trascorso detto termine il parere si intende reso favorevolmente.

10. I disegni di legge recanti aiuti di Stato sono notificati, ai sensi dell'art. 93 del trattato CE, alla Commissione europea nel testo licenziato dalle commissioni legislative così come trasmesso al presidente della Regione dalla presidenza dell'assemblea regionale siciliana.

11. In sede di approvazione dei disegni di legge da parte dell'assemblea regionale siciliana sono indicati in apposita norma di salvaguardia le parti da notificare alla comunità europea ai sensi del citato art. 93 del trattato CE.

12. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 costituiscono priorità operative. Gli uffici interessati sono tenuti a darvi corso con precedenza ad ogni altro adempimento, anche in deroga alle disposizioni del comma 3, dell'art. 4, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

13. Ferma restando la data del 31 dicembre 1999 quale termine ultimo per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti relativi a finanziamenti a carico del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999, le somme assegnate ad uffici periferici della Regione possono essere utilizzate dagli stessi per il finanziamento di progetti presentati anche in anni successivi all'assegnazione medesima.

14. Dopo il comma 4, dell'art. 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. I direttori regionali, relativamente all'attuazione dei programmi indicati al comma 4, esercitano i compiti ed i poteri previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni».

15. Al comma 2, dell'art. 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dopo le parole «dallo Stato o dalla Regione» sono aggiunte le parole «o ad altri strumenti di programmazione negoziale».

Art. 50.

Riserve negli appalti pubblici

1. Le riserve di appalti pubblici a favore delle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana, contenute nella legislazione regionale, vengono estese alle imprese ubicate nel territorio di tutte le regioni economicamente svantaggiate individuate dalla normativa comunitaria.

Art. 51.

Ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo

1. La Regione siciliana, d'intesa con Italia investimenti S.p.a., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.a., è autorizzata a promuovere interventi di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, finalizzati allo sviluppo economico della Sicilia, utilizzando a tal fine le somme di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Italia investimenti S.p.a. e Itainvest Sicilia S.p.a. applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria del 15 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni e possono avvalersi di tutti gli strumenti operativi ivi previsti.

3. Il presidente della Regione è autorizzato a stipulare con Italia investimenti S.p.a., anche per il tramite di Itainvest Sicilia S.p.a., apposite convenzioni per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 52.

Disinquinamento e risanamento dei territori delle province di Caltanissetta e Siracusa

1. Per la redazione della progettazione a qualsiasi livello e per la direzione dei lavori degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta ed in quello della provincia di Siracusa approvati con decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, in deroga agli articoli 3, 4, 5 e 10-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, anche al di sotto dei limiti stabiliti dal comma 1, dell'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, i singoli soggetti attuatori dei piani di cui sopra, applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, al fine di garantire l'assistenza al coordinamento tecnico dei piani di disinquinamento di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con una o più università siciliane.

Art. 53.

Ufficio per le isole minori

1. È istituito presso la presidenza della Regione l'«Ufficio per le isole minori» al fine di coordinare gli interventi a favore delle stesse.

Art. 54.

Requisiti di onorabilità e professionalità

1. In ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel ter-

ritorio della Regione siciliana, nonché in ordine alle cause di decadenza e sospensione dalle cariche, si applicano le disposizioni statali vigenti secondo le seguenti modalità:

a) dell'avvenuta verifica dei requisiti, effettuata dal consiglio di amministrazione della banca, viene data comunicazione all'assessore regionale per il bilancio e le finanze entro trenta giorni;

b) il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla avvenuta verifica o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze;

c) dell'avvenuta verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana viene data comunicazione anche all'assessore regionale per il bilancio e le finanze;

d) la sospensione dalle cariche di cui al presente comma è dichiarata con le modalità di cui alla lettera b).

2. In ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, si applicano le disposizioni statali vigenti.

3. Le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1989, n. 1, in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Art. 55.

Disposizioni per l'IRCAC e la CRIAS

1. Le disposizioni normative regolamentanti l'Istituto regionale per il credito alle cooperative e la cassa regionale per il credito alle imprese artigiane sono modificate ed integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'art. 12, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole «pari all'1,75 per cento» sono sostituite con le parole «pari all'1,50 per cento» e dopo lo stesso comma è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fidejussioni dalla stessa prestate».

3. All'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dall'art. 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'art. 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente».

4. All'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'art. 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'art. 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve».

5. Il comma 2 dell'art. 43 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e dell'art. 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 sono abrogati.

6. L'approvazione delle delibere dei bilanci dell' I.R.C.A.C. e della C.R.I.A.S. da parte della giunta regionale di Governo avviene secondo le seguenti modalità:

a) la giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta da parte del competente assessorato. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate;

b) per le finalità di cui alla lettera precedente l'I.R.C.A.C. e la C.R.I.A.S., entro quindici giorni dall'adozione, provvedono a trasmettere le delibere di approvazione dei bilanci, unitamente ai relativi documenti contabili, agli assessorati regionali competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza. Detti assessorati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale la proposta ed il parere di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla ricezione delle delibere stesse e dei relativi documenti. Tale termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

7. Le disposizioni previste dall'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 si applicano anche al personale degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti «di terzi in amministrazione». Per gli enti previsti dal presente art. il termine previsto dal secondo comma del predetto art. 31 è spostato al 31 dicembre 1998.

8. Al fine del risanamento dell'I.R.C.A.C., lo stesso è autorizzato, previa approvazione del piano industriale da parte della giunta di governo e non oltre diciotto mesi dalla stessa approvazione, ad applicare a proprio carico al personale dipendente, in possesso dei requisiti di anzianità, nei modi previsti al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le procedure per l'esodo in conformità alle modalità ed alle condizioni disciplinate dall'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 sino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia. I posti resisi vacanti a seguito della ristrutturazione, nel grado e nella qualifica, vengono eliminati dalla pianta organica.

Art. 56.

Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali

1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una «authority» regionale per l'informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per esprimere i pareri di cui all'art. 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione interna nominata dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'art. 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

3. L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri:

- a) miglioramento dei servizi;
- b) trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
- d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
- e) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
- f) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
- g) collegamento con il sistema statistico nazionale.

4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.

5. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione dei sistemi.

6. Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

7. Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all'art. 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991 tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni, sono affidate le seguenti attività:

- a) coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, *sub* regionali ed *extra* regionali;
- b) promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;
- c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete internazionale Internet. A tal fine il coordinamento collabora con tutte le amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità;
- d) svolgere il servizio di *provider* a favore delle amministrazioni regionali;
- e) promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'art. 61.

8. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali.

9. Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'art. 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

10. È abrogato il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

11. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.

Art. 57.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che istituisce il comitato regionale per le comunicazioni, previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e comunque fino al 31 dicembre 1999, è pro-

gata la durata in carica dei componenti del comitato regionale radiotelevisivo, eletti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.

2. Al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, a 39 le parole «al 100 per cento» sono sostituite dalle parole «al 90 per cento» e al primo comma dell'art. 11 della legge medesima le parole «95 per cento» sono sostituite dalle parole «85 per cento».

3. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo le parole «a carico del bilancio regionale», sono aggiunte le seguenti «o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale».

4. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, dopo le parole «commissione medico-ospedaliera» sono aggiunte le parole «o altro organo collegiale presso le aziende unità sanitarie locali».

5. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è sostituito dal seguente:

«4. I direttori regionali provvedono alla gestione delle spese correnti di amministrazione, adottando tutti gli atti ad esse relativi, e propongono, ove se ne presenti la necessità, le relative variazioni di bilancio, con esclusione delle variazioni in diminuzione dai capitoli di spese obbligatorie».

6. L'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio, al presidente e agli assessori regionali sono corrisposti i rimborsi e le indennità spettanti al presidente e ai deputati dell'assemblea regionale siciliana».

7. All'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

«5. Sono esclusi dal beneficio dei vantaggi previsti i soci che volontariamente o in seguito ad una procedura di esecuzione forzata abbiano provveduto al pagamento parziale o totale del debito garantito».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 è aggiunto il seguente:

«In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, agli artigiani che richiedono i contributi in conto interessi concessi dall'Artigiancassa S.p.a., può essere concesso un contributo a carico del fondo di cui all'art. 41 della presente legge, su una ulteriore quota di finanziamento non superiore al 50 per cento dell'importo massimo previsto dalla normativa statale. Per i finanziamenti a medio termine per operazioni di credito concessi direttamente o indirettamente dall'Artigiancassa, destinati all'attività artigianale non agevolate dalla vigente normativa di settore, è concesso, in alternativa alle altre agevolazioni di cui al comma 1, ed al presente comma, un contributo in conto interessi pari ad un punto percentuale, a condizione che il tasso offerto per le predette operazioni di finanziamento non sia superiore a due punti percentuali sull'«Euribor».

9. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 1999.

10. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è così sostituito:

«2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata con l'attribuzione al fondo medesimo di una quota pari al 4 per cento delle risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della Regione, nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi, alla spesa per servizi socio-assistenziali, alle risorse assegnate per il fondo occupazione di cui all'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 ed ai finanziamenti per opere pubbliche. A tal uopo gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al fondo di cui al comma 1».

11. All'art. 17 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 sono aggiunte le parole «Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU».

12. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 le parole «15.000 milioni» sono sostituite con le parole «30.000 milioni».

13. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte espresse sempre in termini percentuali di ribasso anche nei casi di cui al precedente comma 3, che superino di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a 6, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondando il numero a quello intero immediatamente superiore qualora questo non sia intero. L'aggiudicazione viene fatta a favore del ribasso che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara».

14. Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui al precedente articolo possono essere realizzati:

a) dal comune, sia su immobili di proprietà pubblica che privata, in via sostitutiva;

b) da privati, singoli o riuniti in consorzi, con l'eventuale partecipazione in via sostitutiva del comune;

c) da riunioni di consorzi o società tra il comune ed altri soggetti pubblici e/o privati, anche tramite concessione, potendo delegare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere, compresa la progettazione e le eventuali procedure espropriative o di occupazione temporanea».

15. Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è sostituito dal seguente:

«1. Gli edifici espropriati per l'utilizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e non destinati alla demolizione fanno parte del patrimonio disponibile del comune di Siracusa».

16. La legge regionale 6 giugno 1990, n. 8; l'art. 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10; l'art. 13 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, come modificato dall'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11; l'art. 45 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 sono abrogati.

17. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51; l'art. 24 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1º agosto 1990, n. 15 sono abrogati; conseguentemente, con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1999 si provvede alla rideterminazione dello stanziamento del capitolo 36704.

18. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 le parole «da tre consiglieri dei comuni della provincia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due,» sono soppresse.

19. Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. Al quinto comma del medesimo articolo le parole «salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma» sono soppresse. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'esercizio 1998.

20. L'art. 257 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, per effetto della riforma delle autonomie locali operata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle leggi successive, è abrogato. Restano a carico della Regione le spese per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana.

21. L'art. 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è abrogato. Le relative competenze sono trasferite ai comuni.

22. L'art. 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14 e l'art. 69 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 sono abrogati.

23. L'art. 16 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86; il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31; l'art. 23 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29; l'art. 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e l'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37 sono abrogati.

24. La lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1956, n. 31 è soppresa.

Art. 58.

ConSORZI garanzia fidi

1. Ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti nel rispetto della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche e integrazioni, operanti nel settore agricolo ed agro-alimentare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 59.

Personale dei consorzi agrari

1. Le disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai soggetti ivi indicati nei termini e con le modalità di cui al regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive integrazioni e modifiche ed approvato con decreto del presidente della Regione 19 gennaio 1993 e con decreto del presidente della Regione del 29 febbraio 1996, n. 30.

Art. 60.

Interpretazione autentica

1. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è interpretato come di seguito:

«In caso di estinzione di II.PP.A.B. i beni patrimoniali delle stesse ricadenti nel territorio della Regione siciliana sono devoluti a ciascun comune in cui gli stessi ricadono».

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI CONTABILITÀ E CONTROLLO

Art. 61.

Controlli interni e di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa si adotta il controllo di gestione secondo i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi di indirizzo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi da verificare;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

e) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

4. Il controllo di gestione si differenzia dagli atti ispettivi in quanto svolto secondo criteri di mutualità al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati attesi ed è attuato con riferimento ai singoli rami dell'amministrazione regionale verificando in maniera complessiva i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

5. I dirigenti ai quali sia affidata la titolarità di uffici o i dirigenti che in alternativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento debbono periodicamente relazionare all'organo di indirizzo tramite il servizio di controllo di gestione di cui al comma 6. I dirigenti, inoltre, devono

continuamente monitorare le loro operazioni ed attivare pronte reazioni nei confronti di tutte le irregolarità, le antieconomicità, le inefficienze e le operazioni inefficaci scoperte.

6. Nei singoli rami dell'amministrazione regionale sono istituiti servizi di controllo di gestione, con il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile, per unità di prodotto.

7. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo e ne danno notizia all'amministrazione sottoposta a controllo.

8. Gli uffici di cui al comma 6 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale con qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e coadiuvati da personale di varia qualifica in servizio presso l'amministrazione regionale. Con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente per materia, si provvede alla individuazione del contingente di personale suddiviso nelle varie qualifiche.

9. È istituito un servizio di controllo di gestione centrale che opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al presidente della Regione, che ha il compito di coordinare i servizi di controllo di gestione delle varie amministrazioni, nonché di verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'intera amministrazione regionale in rapporto a quanto previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'espletamento di dette funzioni si avvale di apposito sistema informativo coordinato e gestito dal coordinamento dei sistemi informativi regionali a norma dell'art. 56. Detto servizio relazione almeno ogni trimestre sui risultati della sua attività al presidente ed elabora entro il 31 maggio di ogni anno un rapporto di gestione riguardante l'intero esercizio precedente.

10. I dirigenti di cui al comma 8 non possono essere inquadrati nello stesso servizio per un periodo inferiore ad anni tre e superiore ad anni cinque.

11. All'inquadramento del personale di cui al comma 8 si provvede con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale alla presidenza.

Art. 62.

Ragionerie centrali

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento dell'assessorato del bilancio e delle finanze ed una migliore efficacia dell'azione sono emanate le disposizioni seguenti:

a) le ragionerie centrali previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, fino al riordino delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, provvedono alla tenuta delle scritture contabili delle operazioni relative alla gestione delle entrate e delle spese di bilancio ed alla gestione del patrimonio della Regione, nonché al riscontro ed alla registrazione degli atti emanati dalle coesistenti amministrazioni attive, secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 63.

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. L'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è così sostituito:

«Art. 7 (*Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria*). — Le leggi della Regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa copertura finanziaria che è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali previsti dall'art. 10, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

I disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per la spesa in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo.

Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, esitati dalle competenti commissioni di merito, la Commissione bilancio, finanze e programmazione, preliminarmente all'esame, deve acquisire da parte del Governo regionale la relazione di cui al comma 2, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri.

La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve, altresì, richiedere al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 abbiano subito modifiche o emendamenti comportanti nuovi o maggiori oneri.

Le leggi della Regione che autorizzano spese per un solo anno indicano la relativa copertura finanziaria a carico dell'esercizio cui si riferiscono.

Le leggi della Regione che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonché le quote di competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni successivi considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano altresì la copertura finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le quote ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale possono essere rimodulate nei limiti dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.

L'amministrazione regionale può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di cui al comma precedente. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa.

Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio.

Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare urgenza e necessità».

Art. 64.

Impegni di spesa

1. L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

«Art. 11 (*Impegni di spesa*). — Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.

Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, previo assenso dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, previo assenso dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, a norma della consuetudine o qualora l'amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.

Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'art. 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.

Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziati per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo - mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni - al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa; si considerano però impegnate:

a) le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti;

b) le spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza dell'ammontare dei prestiti emessi e riscossi;

c) le spese connesse ad accertamenti di entrate relative ad assegnazioni comunitarie, statali e di altri enti aventi destinazione vincolata e le spese relative all'eventuale cofinanziamento delle assegnazioni medesime.

Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze».

Art. 65.

Applicazione delle disposizioni relative ai nulla osta per il pagamento delle spese perente e relativo reintegro

1. Le disposizioni di cui all'art. 12-bis della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, introdotto dall'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 non trovano più applicazione a partire dal 1° gennaio 2000.

Art. 66.

Esecuzioni forzate

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, si applicano all'amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici della Regione le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana, con proprio decreto, le relative modalità attuative.

Art. 67.

Disposizioni per i revisori contabili

1. La disposizione del comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, non si applica ai dipendenti dell'amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Art. 68.

Snellimento dell'azione amministrativa - Organi collegiali

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa in materia di organi collegiali si applicano le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.

2. La Commissione regionale per il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di cui all'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 42 è soppressa ed i compiti e le funzioni alla stessa attribuiti vengono svolti dai competenti uffici dell'assessorato regionale degli enti locali.

3. Sono soggetti al controllo dell'assessorato predetto gli atti relativi alle materie sotto elencate. Tali atti, trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione all'assessorato regionale degli enti locali, sono approvati o annullati, con decreto assessoriale da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali l'assessorato non abbia adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti relativi alle seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni, conto consuntivo;
- b) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente tre anni;
- c) liti attive e passive e transazioni;
- d) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
- e) nomina del tesoriere e relativo contratto di servizio;
- f) atti riguardanti il patrimonio immobiliare delle istituzioni;
- g) modifiche allo statuto.

4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi se l'assessorato richiede ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine alle deliberazioni trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni ed i provvedimenti definitivi devono essere adottati entro i trenta giorni successivi.

5. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun ramo dell'amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'amministrazione regionale.

6. Le singole amministrazioni provvedono, altresì, ad indicare eventuali accorpamenti degli organi di cui al comma 5 e ad individuare quali profili professionali non sono sostituibili con personale dipendente regionale.

7. La giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui ai commi 5 e 6, a confermare o meno gli organi collegiali di cui al comma 5.

8. Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma di cui al comma 7 entro la data del 31 dicembre 1999, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.

9. I pareri obbligatori non vincolanti di competenza degli organi collegiali regionali relativi a singoli provvedimenti sono considerati resi in conformità alla proposta dell'ufficio se non espressi entro novanta giorni dalla richiesta dello stesso ufficio.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69.

Governo e uso delle risorse idriche

1. Il governo e l'uso delle risorse idriche è realizzato in armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo le disposizioni e le modalità di cui alle lettere seguenti:

a) la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche è improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

b) il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per il territorio e l'ambiente e dell'assessore per i lavori pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, determina con proprio decreto gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione;

c) ai fini della determinazione degli ambiti territoriali si applicano i criteri dell'efficienza e dell'economicità di gestione con particolare riguardo all'instaurarsi di significativi fattori di scala, individuando contestualmente quali gestioni esistenti corrispondono ai suddetti criteri;

d) con cadenza quinquennale e con le modalità di cui alle lettere precedenti, si provvede alla modifica degli ambiti territoriali ottimali;

e) per la realizzazione di opere fognarie e depurative è istituito nel bilancio della Regione siciliana un fondo di perequazione;

f) gli enti locali, tramite il gestore del servizio integrato, verseranno in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana una quota pari al 15 per cento della tariffa riscossa ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al fine di alimentare il fondo di cui alla lettera e);

g) l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso in cui l'ente locale non possa provvedere, tramite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alla realizzazione di opere fognarie e depurative, provvederà ad integrare le risorse medesime con un contributo - nei limiti previsti dall'art. 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni - che graverà sul fondo di cui alla lettera e);

h) ove non già disciplinato da specifiche norme regionali, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 70.

Licenze di attingimento

1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'art. 69, le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, articoli 1 e 2, e già rinnovate per cinque volte, si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo, sino alla decisione sulla richiesta di concessione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 71.

Interpretazione autentica - Modifica del regime delle acque

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è così interpretata:

«Per modifica del regime delle acque si intende sia la modifica dei corsi di acque fluenti attraverso sbarramenti o imbrigliamenti, sia la captazione di acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi».

Art. 72.

Disposizioni concernenti le Camere di commercio

1. Contro i provvedimenti di rigetto emessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione siciliana, è ammesso ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni, all'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono autorizzate, su convenzione con i livelli provinciali delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali, di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni. Sono, altresì, autorizzate a provvedere alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, sempre che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'Istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

Art. 73.

Destinazione alloggi alle forze dell'ordine

1. Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a cedere, a titolo oneroso, edifici di edilizia residenziale pubblica non utilizzabili, preferenzialmente ai comuni ed alle province regionali che ne facciano richiesta per destinarli ad alloggi delle forze dell'ordine e, compatibilmente alle caratteristiche tecniche, a sede di presidi per il controllo del territorio.

Art. 74.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 aprile 1999.

CAPODICASA

Assessore regionale per il bilancio e le finanze PIRO

(Omissis).

99R0633

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2000.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23 del 18 maggio 1999)

(Omissis).

99R0634

LEGGE 6 agosto 1999, n. 12.

Interventi in favore dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 13 agosto 1999)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il limite di spesa di lire 1.500 milioni previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è elevato per il 1997 a lire 6.500 milioni (capitolo 16008). Gli interventi previsti dall'art. 3 della predetta legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati sino al 31 dicembre 1999. Gli oneri relativi valutati in lire 1.500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 1999

CAPODICASA

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CUFFARO

99R0763

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Perichetti, 8/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 8

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralola, 89/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabaesi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 6
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLJARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mezzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borea, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **PROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 6

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO C. ERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Aibuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Creanzio, 16
- ◇ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ POGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Bella, 106-108
 - ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaseriosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA -glia Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 6-7
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 *

L. 6.000